GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — SABATO 26 APRILE — NUM. 101

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato è convocato in seduta pubblica pel giorno di giovedì 1° maggio, alle ore 2 pomeridiane:

Ordine del giorno.

I. Interpellanza del senatore Zini al Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sull'andamento dei servizi politici ed amministrativi dipendenti dal Ministero dell'Interno; e del senatore Pantaleoni sulla concorrenza americana e delle condizioni in cui l'Italia trovasi ad affrontarla.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

a) Bonificamento delle regioni di malaria (N. 17 - *Seguito*);

b) Disposizioni sul lavoro dei fanciulli (N. 89);

c) Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti (N. 81);

d) Trasferimento dalla *Mediterranean extension Telegraph Company* alla *Eastern Telegraph Company* di due concessioni per comunicazioni telegrafiche sottomarine fra la Sicilia e Malta e fra Otranto e Corfù (N. 104);

e) Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 (N. 101);

f) Stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 (N. 102).

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Di Suo motoproprio:

Con decreti delli 23 e 30 marzo 1884:

A commendatore:

Vacchelli dott. Pietro, di Cremona, segretario generale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, deputato al Parlamento.

A cavaliere:

De Arcayne Delitala avv. cav. Genesio, consigliere di Corte d'appello a Lucca.
Bussi avv. Giuseppe, id. id. id. a Milano.
Albertone cav. Matteo, maggiore di stato maggiore.
Di Boccard nob. cav. Giulio, id. id.
Stelluti-Scala conte cav. avv. Enrico.

Con decreti delli 13 marzo 1884:

Ad uffiziale:

Bosisio cav. Giovanni, direttore del servizio telegrafico della Real Casa.
Saglione cav. dott. Carlo, medico della Real Casa.

A cavaliere:

Orlandi cav. Alvise, segretario dei Reali viaggi.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto delli 20 marzo 1884:

A cavaliere:

Quagliozzi cav. Giovanni, ispettore demaniale, collocato a riposo con R. decreto 9 marzo 1884 in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto delli 23 marzo 1884:

A cavaliere:

Cugiani Giorgio, segretario di ragioneria nell'Amministrazione dei telegrafi, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio con R. decreto del 31 dicembre 1883.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto delli 10 aprile 1883:

A cavaliere:

Gasperi cav. Eibano, direttore nell'Amministrazione delle carceri, collocato a riposo con R. decreto 3 aprile 1884.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti delli 25 novembre, 6, 13 e 23 dicembre 1883 e 6 ed 11 gennaio 1884:

A cavaliere:

Muratorio Gio. Battista, presidente del Tribunale di commercio di Porto Maurizio.

Rossi Luigi, presidente del Tribunale di commercio di Bologna.

Cao Pinna Francesco, procuratore del Re a Lanusei.

Costa Eugenio, procuratore del Re a Vigevano.

Bassoni Carlo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia.

Frailick Vincenzo, giudice del Tribunale civile e correzionale di Ravenna, incaricato dell'istruzione dei processi verbali.

Pescetti Orlando, giudice del Tribunale civile e correzionale di Firenze, incaricato dell'istruzione dei processi penali.

Aprile Pasquale, giudice del Tribunale di commercio di Napoli.

Murroni Luigi, giudice del Tribunale di commercio di Cagliari.

Sanguinetti Salomone, giudice del Tribunale di commercio di Bologna.

Vio Eugenio, giudice del Tribunale di commercio di Venezia.

Zorzetto Angelo, giudice del Tribunale di commercio di Venezia.

Damiani Saverio, già giudice del Tribunale di commercio di Bari.

Grassi Balsamo Natale, già giudice del Tribunale di commercio di Catania.

Ottani Giuseppe, già giudice del Tribunale di commercio di Bologna.

Piamonte Benedetto, già giudice del Tribunale di commercio di Venezia.

Giudice Giuseppe, giudice supplente del Tribunale di commercio di Genova.

Molfino Domenico, giudice supplente del Tribunale di commercio di Genova.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2201** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 dicembre 1879, n. 5168 (Serie 2ª);

Vista la legge 2 marzo 1884, n. 1958 (Serie 3ª);

Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1880, n. 5246 e 5247 (Serie 2ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari delle Finanze, della Guerra e della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Majocchi Achille, luogotenente colonnello in ritiro, deputato al Parlamento, è nominato membro della Commissione per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, n. 5168, in sostituzione dell'ex-deputato Bonvicini avv. Eugenio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1884.

UMBERTO.

Ferrero.
A. Magliani.
B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Ferracciù.

Il Numero **2187** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio, approvato per l'Istituto femminile della SS. Annunziata di Firenze con Nostro decreto del 15 luglio 1883, n. 1587;

Riconosciuta la convenienza di modificare il detto ruolo per il miglior procedimento della amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il nuovo ruolo del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio per l'Istituto femminile della SS. Annunziata di Firenze, secondo la tabella unita al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1884.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

R. Istituto della SS. Annunziata di Firenze.

Uffici e stipendi del personale.

	Somma parziale	Somma totale
1 Direttrice	3500	3500
1 Vicedirettrice	2000	2000
1 Direttore spirituale	1000	1000
1 Economa	1200	1200
1 Vice-economa ed infermiera	650	650
1 Ragioniere	1400	1400
1 Cassiere	800	800
2 Maestre	1200	2400
1 Istitutrice inglese	1200	1200
3 Istitutrici	800	2400
4 Id.	650	2600
4 Assistenti di guardaroba	400	1600
1 Professore di lingua e letteratura italiana	1800	1800
1 Id. di storia della letteratura italiana e delle sue attinenze colle letterature straniere	1800	1800
1 Id. di storia e geografia politica e statistica	2500	2500
1 Id. di aritmetica, geometria e contabilità domestica	1500	1500
1 Id. di elementi di fisica e chimica.	1500	1500
1 Id. di elementi di storia naturale.	1500	1500
1 Id. di lingua francese	1500	1500
1 Id. di lingua inglese	1500	1500
1 Id. di religione e morale applicata ai doveri	1100	1100
1 Id. di disegno	1200	1200
1 Maestra di ballo	500	500
1 Id. di ginnastica	350	350
1 Medico-chirurgo	600	600
1 Chirurgo-dentista	340	340
1 Maestro di canto	810	810
Personale di basso servizio	6000	6000
Totale	39300	45250

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
G. Baccelli.

Il Numero **2174** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Paludi per la sua separazione dalla sezione elettorale di Rossano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Paludi ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Paludi è separato dalla sezione elettorale di Rossano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Il Numero **2175** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Tignale per la sua separazione dalla sezione elettorale di Gargnano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Tignale ha 100 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tignale è separato dalla sezione elettorale di Gargnano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Il Numero **2176** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Montagnareale per la sua separazione dalla sezione elettorale di Patti, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Montagnareale ha 117 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Montagnareale è separato dalla sezione elettorale di Patti, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero **2177** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Firmo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Lungro, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Firmo ha 102 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Firmo è separato dalla sezione elettorale di Lungro, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero **2178** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Varenna per la sua separazione dalla sezione elettorale di Bellano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Varenna ha 114 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Varenna è separato dalla sezione elettorale di Bellano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero **2179** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Caprese per la sua separazione dalla sezione elettorale di Pieve Santo Stefano, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Caprese ha 200 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caprese è separato dalla sezione elettorale di Pieve Santo Stefano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Arezzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli*: SAVELLI.

Il Numero **2180** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Besano per la sua separazione dalla sezione elettorale di Porto Ceresio, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Besano ha 171 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Besano è separato dalla sezione elettorale di Porto Ceresio, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'udienza del 26 marzo 1884.*

SIRE,

Presento alla firma di V. M. il decreto per l'approvazione del regolamento e delle tariffe per la Cassa d'assicurazione per gli operai contro gli infortuni sul lavoro, in conformità alla legge 8 luglio 1883.

La Cassa nazionale istituita col sistema di tariffe che io sottopongo all'approvazione di V. M. offre ai lavoratori italiani l'assicurazione contro gli infortuni, a premi minimi ed a condizioni così favorevoli da allettarli sicuramente per questa forma d'assicurazione esercitata da benemeriti e storici Istituti di previdenza del nostro paese.

I rappresentanti della nuova istituzione nazionale ed il Governo non hanno risparmiato cure e studi per ordinarla efficacemente, aiutati anche da uomini egregi, che per affetto alle classi lavoratrici si dedicarono con lungo amore a questi studi tecnicamente, fra i quali per ragion d'onore sono lieto di additare alla M. V. i nomi del Luzzatti e dell'Annoni.

Gli amministratori della Cassa nazionale affine di raggiungere il limite dei premi minimi escogitarono due espedienti che il Governo ha accolti come quelli che corrispondono alle benefiche disposizioni della legge che creava il nuovo Istituto.

Il primo di questi mezzi consiste nell'accordare al Consiglio superiore della Cassa la facoltà di diminuire ancor più l'ammontare delle tariffe, quando il provvedimento venisse consigliato dai nuovi studi o da una razionale concorrenza, e già sin d'ora per l'arte dei muratori esposta a rischi continui in tanto fervore di opere pubbliche e di rinnovamenti edilizi, il Consiglio superiore della Cassa nazionale propone una tariffa che il Vostro Governo è disposto ad approvare insieme alle altre. Grazie a questo espediente si assicurano sempre più ai lavoratori i benefici di premi attenuati e corrispondenti ai rischi delle industrie che esercitano.

Il secondo mezzo sta nella mutualità.

Per togliere ogni dubbio, che nelle tariffe proposte si possano celare alcuni fattori ad esse estranei, perchè appartenenti alle spese di amministrazione, che l'art. 12 lascia a carico esclusivo degli Istituti fondatori, l'amministrazione della Cassa nazionale ha proposto di applicare il principio della mutualità, per cui d'anno in anno verrebbe restituito il 50 per cento degli utili in proporzione ai premi pagati.

Per tutte queste ragioni il Vostro Governo confida pienamente nei salutari effetti delle proposte presentate dai benemeriti amministratori della Cassa nazionale.

Con questa istituzione, attesa con giusta impazienza dagli operai italiani, il Vostro Governo intende continuare quella serie di leggi sociali atte a migliorare le condizioni economiche delle classi lavoratrici facendo convergere al medesimo fine lo spirito di previdenza di questa e l'azione benefica dello Stato.

Il Numero **2153** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati in via d'esperimento l'unito regolamento e le tariffe che l'accompagnano, per l'attuazione della legge 8 luglio 1883, n. 1473 (Serie 3ª), che istituisce una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, visti d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 2. Il Consiglio superiore della Cassa proporrà nel termine di cinque anni il regolamento definitivo per il pagamento dei premi e per la misura delle indennità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1884.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE
per gli infortuni degli operai sul lavoro

Regolamento *per la tariffa dei premi e delle indennità, approvato dal Consiglio superiore della Cassa nazionale nelle sedute del 25, 26 e 27 febbraio 1884.*

Art. 1. La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro comprende tre specie di assicurazioni:

a) *La individuale;*
b) *La collettiva semplice;*
c) *La collettiva combinata.*

L'assicurazione individuale si stipula a favore di una sola persona, e garantisce una somma determinata, quale risarcimento dei danni prodotti all'assicurato da un infortunio nell'esercizio della sua professione.

L'assicurazione collettiva semplice si stipula dal proprietario o imprenditore di uno stabilimento industriale o di un'azienda rurale o da un imprenditore di opere pubbliche a favore di tutto il personale occupato nella rispettiva industria; dalla presidenza di associazioni operaie a favore di operai appartenenti ai rispettivi sodalizi; ovvero da proprietari o imprenditori e lavoranti insieme.

L'assicurazione collettiva combinata si stipula dal solo padrone, o da questo insieme a'suoi operai. La Cassa paga direttamente all'operaio l'indennità indicata nella polizza, ed aggiunge eventualmente la differenza fra l'indennità servita dalla Cassa e la somma dovuta dal padrone per la sua responsabilità civile. La Cassa non assicura in alcun caso la sola responsabilità civile del padrone.

L'assicurazione collettiva, sia semplice, sia combinata, deve comprendere tutti gli operai occupati nella rispettiva industria od azienda rurale, od inscritti nel sodalizio che fa la domanda dell'assicurazione collettiva semplice. Si può derogare in casi speciali a questa regola per disposizione del Consiglio superiore della Cassa.

Art. 2. L'assicurazione comprende soltanto gli infortuni sul lavoro. Sono quindi escluse dall'assicurazione le malattie comuni o derivanti dall'esercizio delle industrie, le infermità causate da imperfezioni nell'organismo o dallo stato fisico dell'assicurato, e che non siano la conseguenza diretta dell'infortunio, le lesioni volontarie, le infermità anteriori al contratto di assicurazione. Di regola sono esclusi dall'assicurazione i ciechi, i sordi, i muti, i sordo-muti, gli epilettici, gli alienati di mente.

Il Consiglio superiore della Cassa ha facoltà di comprendere nella assicurazione i sordi, i muti, i sordo-muti ed i ciechi.

Il Consiglio superiore avrà pure facoltà di determinare nelle polizze quelle cautele generali di sicurezza alle quali dovranno conformarsi gli assicurati.

Art. 3. L'assicurazione individuale e la collettiva semplice possono essere stipulate:

1. Pel caso d'infortunio seguito da morte;
2. Pel caso d'infortunio seguito da invalidità (incapacità permanente al lavoro);
3. Pel caso d'infortunio che cagioni l'incapacità temporanea al lavoro;

E per un solo dei casi sopraccennati, o per due o per tutti e tre complessivamente.

L'assicurazione collettiva combinata può venire stipulata per i due casi di morte e di invalidità permanente; o per i tre casi, di morte, d'invalidità permanente e d'inabilità temporanea.

Art. 4. Quando accada un infortunio sul lavoro la Cassa corrisponde:

1. In caso di morte dell'assicurato, l'intera somma stipulata nella polizza agli eredi dell'assicurato od ai suoi cessionari, a termini di legge;
2. In caso di incapacità permanente ed assoluta a qualunque lavoro, l'intera somma assicurata per tale contingenza. Se poi l'incapacità permanente al lavoro è parziale soltanto, la somma viene proporzionata al grado dell'incapacità al lavoro, e nei limiti del 20 all'80 0[0 dell'indennità assicurata per l'incapacità assoluta;
3. In caso d'incapacità temporanea al lavoro, il sussidio giornaliero indicato nella polizza di assicurazione a partire dal 31° giorno d'infermità e per tutta la durata della medesima fino al termine massimo di 360 giorni.

Art. 5. Le tre diverse qualità di assicurazione si stipulano sulla base di una speciale tariffa di premi. La tariffa determina il premio secondo il grado di rischio a cui l'operaio o gli operai sono esposti per la loro occupazione, ed in proporzione all'indennità assicurata.

La tariffa *A* riguarda l'assicurazione individuale. La rispettiva classificazione dei mestieri e delle occupazioni, secondo il grado di rischio, è contenuta nell'allegato *A-B*.

I premi per l'assicurazione collettiva semplice sono regolati dalla tariffa *B*. La rispettiva classificazione delle industrie, secondo il grado di rischio a cui sono esposti gli operai, è data dall'allegato suddetto *A-B*.

I premi per l'assicurazione collettiva combinata sono regolati dalle tariffe *C*, *C*-1. La rispettiva classificazione delle industrie per grado di rischio è quella stessa dell'assicurazione collettiva semplice.

Art. 6. È data facoltà in qualunque tempo al Consiglio superiore della Cassa nazionale di assimilare le industrie omesse o nuove nella classificazione dei rischi, e di trasportare le voci da una ad altra classe, secondo i risultati della esperienza.

Parimenti è data facoltà in qualunque tempo al detto Consiglio di ribassare in circostanze eccezionali le tariffe allegate al presente regolamento.

Nell'uno e nell'altro caso il Consiglio determinerà i modi per l'esercizio di questa facoltà.

Art. 7. Quando l'assicurato che sia stato colpito da infortunio ed abbia ricevuto il sussidio giornaliero per la inabilità temporanea venga dichiarato in stato di invalidità permanente, o muoia per causa dello stesso infortunio, verrà pagato dalla Cassa, a lui o ai suoi aventi diritto, una somma eguale alla indennità stipulata nel contratto per i casi di invalidità permanente o di morte, diminuita della somma che fu già pagata all'assicurato per sussidi giornalieri.

Art. 8. L'indennità dovuta per il caso di morte prodotta da infortunio sul lavoro, o la somma corrispondente a questa indennità, diminuita dell'ammontare dei sussidi giornalieri, già ricevuti dall'assicurato per lo stesso infortunio, è pagata in conformità al disposto dell'art. 4, quando la morte dovuta all'infortunio avvenga nell'anno contato dal giorno dell'infortunio stesso.

Art. 9. L'indennità dovuta per il caso d'invalidità permanente, o la somma corrispondente a questa indennità, diminuita dell'ammontare dei sussidi giornalieri già ricevuti dall'assicurato per lo stesso infortunio, è pagata all'assicurato quando la dichiarazione dello stato di invalidità permanente avvenga nell'anno contato dal giorno dell'infortunio.

Art. 10. L'assicurazione di regola si stipula per la durata di un anno, ma può stipularsi anche per più anni, colla riserva di aumentare o diminuire il premio, secondo le variazioni che venissero introdotte nella tariffa.

Il contratto di assicurazione entra in vigore dal giorno successivo al pagamento del premio, sia questo definitivo o presuntivo.

Art. 11. L'indennità massima dell'assicurazione individuale per il caso d'infortunio seguito da morte o da incapacità permanente ed assoluta al lavoro è stabilita in lire 10 mila.

Il sussidio giornaliero per l'incapacità temporanea al lavoro non supererà il salario quotidiano ed in nessun caso le lire cinque.

Il sussidio giornaliero potrà essere ridotto dal 20 al 40 per cento dopo i primi 90 giorni di malattia, o quando l'infermità non impedisca del tutto il lavoro professionale.

Quando non si riesca a precisare la durata dell'incapacità temporanea o si presuma che questa eccederà i tre

mesi, la Cassa, col consenso dell'assicurato, può corrispondere, invece del sussidio giornaliero, un capitale in proporzione alla presunta durata dell'incapacità al lavoro o alla indennità assicurata per l'incapacità permanente.

Art. 12. L'indennità massima per ogni singolo operaio compreso nella polizza dell'assicurazione collettiva semplice, è fissata a lire 10 mila per l'infortunio seguito da morte o da incapacità permanente ed assoluta al lavoro.

Il sussidio giornaliero per l'incapacità temporanea al lavoro non supererà il salario quotidiano ed in nessun caso le lire cinque.

Il sussidio giornaliero potrà essere ridotto dal 20 al 40 per cento dopo i primi 90 giorni di malattia, o quando l'infermità non impedisca del tutto il lavoro professionale.

Se non si possa stabilire la durata dell'incapacità temporanea, o la si presuma oltre i tre mesi, è facoltativo alla Cassa, col consenso dell'operaio e del contraente la polizza, di assegnare invece del sussidio giornaliero, un capitale in proporzione della presunta durata dell'incapacità al lavoro e della somma assicurata per l'incapacità permanente.

Art. 13. Il premio per l'assicurazione collettiva semplice di operai occupati nella stessa industria od in più industrie aventi il medesimo grado di rischio, si determina sulla base del numero degli operai occupati al momento in cui fu stipulata la polizza, e della somma assicurata.

Il premio per l'assicurazione collettiva combinata viene determinato in base alla somma complessiva dei salari percepiti dagli operai che sono occupati al momento della stipulazione della polizza, e sull' ammontare dell' indennità espressa in multipli del salario annuo dell'operaio.

Questo premio indicato nella polizza è soltanto presuntivo, ed è data facoltà all'assicurato, o a chi per esso, di notificare di trimestre in trimestre le variazioni occorse rispettivamente nel numero degli operai o nella somma complessiva dei salari da essi percepiti. La Cassa si riserva di regolare il premio definitivamente alla scadenza del termine fissato nella polizza, giusta il numero degli operai effettivamente occupati durante l'assicurazione, o la somma complessiva dei salari da essi percepiti.

Art. 14. Se gli operai collettivamente assicurati sono addetti a industrie diverse che presentino differenti gradi di rischio, il premio della polizza si calcola colla tariffa *B*, sulla base della media risultante dai premi delle singole classi di rischio, rappresentate nella collettività degli operai, ed in relazione al numero degli operai compresi in ciascuna di queste classi, ed effettivamente occupati durante l'assicurazione.

Art. 15. La tariffa dei premi per l'assicurazione collettiva combinata è determinata, tenuto conto del grado di rischio, in proporzione dell'indennità che il padrone intende assicurare agli operai e della somma assegnata a coprire la propria responsabilità civile per casi d'infortunio.

L'ammontare dell'indennità per gli operai può essere indicato coll'espressione di *una, due, tre volte* il salario annuo dei medesimi.

È data facoltà al Consiglio superiore di fissare il limite assoluto della somma assicurata per la responsabilità civile.

Art. 16. In nessun caso il padrone potrà ottenere che venga dalla Cassa nazionale pagata all'operaio colpito da infortunio una somma superiore ai nove decimi dell'indennità a cui egli fosse condannato in conseguenza della propria responsabilità civile, quando la classe in cui sono posti gli operai assicurati è una delle quattro di maggior rischio, indicate coi numeri XI, XII, XIII e XIV.

Quando gli operai assicurati appartengono alle classi di rischio indicate coi numeri da I a X, l'assicurazione della indennità per la responsabilità civile per parte della Cassa è intera. Se il padrone in questo caso assume in proprio il pagamento di un decimo della indennità, la Cassa gli abbuona un decimo del premio.

Art. 17. Il salario annuo si considera eguale a 300 volte il salario giornaliero. Comprendesi nel salario ogni provento dell'operaio per retribuzione del lavoro, anche se percepito in natura, e da valutarsi, in questo caso, secondo il listino del mercato locale.

Art. 18. Se nell'assicurazione collettiva combinata sono compresi operai appartenenti a differenti classi di rischio, il premio stipulato nella polizza si determina a norma della tariffa C o C-1, sulla base della media dei singoli premi corrispondenti alle classi di rischio, rappresentate nella collettività degli operai, e dell'ammontare del salario complessivo degli operai stessi compresi in ciascuna delle classi, ed effettivamente occupati durante l'assicurazione.

Art. 19. L'assicurazione collettiva semplice e la combinata di regola si stipulano per un anno, ma possono stipularsi anche per un periodo maggiore, colla condizione di aumentare eventualmente il premio in proporzione alle modificazioni introdotte nelle tariffe durante l'assicurazione.

Il termine minimo della polizza per l'assicurazione collettiva degli operai occupati in un'impresa industriale od in una azienda rurale è fissato a 6 mesi.

In via eccezionale il Consiglio superiore ha facoltà di autorizzare contratti di una più breve durata.

Art. 20. È data facoltà al Consiglio superiore della Cassa nazionale di determinare la misura dei ribassi sul premio dell'assicurazione collettiva semplice e combinata, secondo l'ammontare delle somme e dei salari assicurati, ferma la disposizione dell'ultima parte dell'art. 15.

Speciali condizioni di favore saranno fatte alle Società di mutuo soccorso per l'assicurazione collettiva, in ragione del numero dei soci o delle somme assicurate.

È pure data facoltà al Consiglio superiore d'amministrazione della Cassa di determinare la misura del ribasso, secondo la durata del periodo a cui si estende l'assicurazione d'ogni specie.

Il Consiglio superiore determinerà i modi per l'esercizio di queste facoltà.

Art. 21. A chi paga il premio di assicurazione per qualunque specie di polizza prima del termine fissato, si concede uno sconto che sarà d'anno in anno fissato dal Consiglio superiore.

Art. 22. Il premio si paga alla sede della Cassa nazionale di assicurazione, alle sedi degli Istituti fondatori ed agli uffici da essi incaricati, senza bisogno di preavviso. Chi non paga il premio alle rate stabilite nel contratto, decade dai suoi diritti.

Nell'assicurazione individuale l'assicurato ha facoltà di prorogare il pagamento di otto giorni contati da quello in cui scadeva, secondo le condizioni di polizza, la rata da pagarsi.

Art. 23. Il premio per l'assicurazione individuale deve pagarsi anticipatamente ad anno o a rate semestrali, trimestrali o mensili, a volontà dell'assicurato.

Per l'assicurazione collettiva si determineranno nelle condizioni di polizza le scadenze semestrali o trimestral delle rate di premio.

Alle Società di mutuo soccorso che contraessero assicurazioni collettive si concederà il pagamento delle rate a semestre, a trimestre, a mese, secondo la volontà dell'assicurato.

Art. 24. È data facoltà al Consiglio superiore di stabilire ogni anno una somma da distribuire in gratificazioni a quegli operai che in occasione di pubbliche o private sventure e specialmente di incendi di fabbriche, di inondazioni sotterranee in gallerie di miniere, di franamenti di case e simili, abbiano contribuito con la loro opera a salvare operai assicurati.

Art. 25. Quando il sinistro dovesse imputarsi ad una persona responsabile nel caso dell'assicurazione individuale o della collettiva semplice, o quando nella collettiva combinata questa persona non fosse il padrone; e l'operaio offeso, o chi per lui, avesse intentata azione per risarcimento di danni, la Cassa lascia a beneficio dell'avente diritto l'inden-

nità, cui fosse tenuto il terzo, senza che ciò escluda da parte della Cassa medesima il pagamento dell'indennità dovuta.

Art. 26. Il contratto d'assicurazione si fonda sulla proposta firmata dall'assicurando, o da chi per lui. Ogni cambiamento nella professione dell'assicurato, che aggravi il rischio o muti notevolmente le basi della polizza, deve essere fatto conoscere alla Cassa al più presto possibile e in ogni caso non più tardi del quindicesimo giorno dalla data del mutamento.

In mancanza di tale comunicazione le indennità indicate nella polizza a favore dell'assicurato sono sospese e la Cassa può rifiutare il pagamento in caso di sinistri, dai quali nel frattempo fosse colpito l'assicurato.

L'assicurato che cadesse naturalmente; o per infortunio non sopravvenuto sul lavoro, nelle condizioni fisiche indicate nell'art. 2, perde il diritto alle indennità.

Art. 27. La polizza può essere annullata, prima della scadenza, dalla Cassa o dall'assicurato.

L'annullamento da parte della Cassa può aver luogo quando sia sopravvenuto nelle condizioni dell'assicurato un notevole cambiamento, che aggravi il rischio o alteri le basi della polizza in ordine al precedente art. 26.

In questo caso la Cassa restituirà all'assicurato una parte del premio versato, proporzionale all'intervallo di tempo fra l'annullamento e la data di scadenza della polizza.

Ove l'assicurato non si presti alla definizione del contratto o ne domandi l'annullamento, le somme versate restano acquisite alla Cassa. Però se l'assicurato, o per lui gli aventi diritto, avessero ricevuto nell'anno qualche indennità dalla Cassa, dovrebbero soddisfare integralmente il premio prestabilito o il presunto per l'anno in corso, prima di ottenere l'annullamento della polizza.

Se l'annullamento del contratto ha luogo prima che sia liquidata una indennità dovuta all'assicurato, la Cassa è autorizzata a trattenere sulla medesima l'importo del premio non soddisfatto.

Quest'ultimo provvedimento non è applicabile quando lo annullamento avvenga per fatto della Cassa.

Art. 28. Le polizze annullate non possono più rimettersi in vigore; volendo rinnovarle, occorre procedere a nuovo contratto.

Art. 29. All'atto della firma della proposta, l'assicurando, o chi per lui, deve sborsare, a titolo di anticipazione, il 5 per cento del premio, e in ogni caso non mai meno di una lira. Questa somma è rimborsata, se la sua proposta è respinta.

Art. 30. La Cassa può rifiutare l'assicurazione, quando intorno al contratto proposto, alla qualità delle persone da assicurare, alla loro età e alle loro condizioni di salute abbia dei dubbi, i quali non consentano un esatto apprezzamento del rischio.

Art. 31. Per l'assicurazione individuale occorre l'esplicito consenso dell'assicurando, se la polizza è pagata da un terzo contraente.

Art. 32. Quando l'assicurazione collettiva sia stipulata dal padrone, ed il premio venga pagato sulla base del salario degli operai, il padrone deve tenere un libro di paga, nel quale sia indicato il nome d'ogni operaio assicurato, la speciale sua occupazione, il salario giornaliero, la data dell'ammissione in servizio e quella del licenziamento.

Questo libro devesi presentare ad ogni richiesta degli incaricati della Cassa per accertare sia l'ammontare del premio dovuto, sia l'inscrizione dell'operaio colpito dall'infortunio fra gli operai assicurati.

Se l'assicurazione collettiva si basa soltanto sul numero degli operai assicurati, deve unirsi alla polizza un elenco nominativo del personale assicurato, perchè ne sia tenuto conto nella liquidazione del premio.

Art. 33. L'indennità pel caso di morte si paga a chi di diritto nel termine massimo di tre mesi dalla comunicazione alla Cassa dei documenti giustificativi.

L'indennità per l'impotenza permanente al lavoro si paga all'operaio ferito, o a chi per lui, entro quindici giorni dall'accertamento definitivo della infermità e del diritto all'indennità.

I sussidi giornalieri, liquidati a tenore degli articoli precedenti, per l'incapacità temporanea al lavoro vengono pagati settimanalmente in via posticipata.

In caso di riassicurazione delle Società di mutuo soccorso, la Cassa paga le indennità da essa liquidate alle Società stesse entro i termini suindicati, purchè siano pervenuti alla Cassa i documenti giustificativi da questa richiesti.

Art. 34. In caso d'azione intentata contro il padrone che ha assicurato la propria responsabilità civile, il medesimo deve tosto informarne la Cassa e comunicarle gli atti relativi.

Riuscendo l'accordo amichevole fra le parti, lo assicurato deve prevenirne la Cassa per le opportune intelligenze.

Art. 35. La Cassa può rifiutare ogni indennità, quando l'assicurato contravvenga a qualche disposizione della polizza, o il ferito aggravi colpevolmente la durata o le conseguenze dell'infermità.

Art. 36. Gli utili, risultanti in seguito alla chiusura quinquennale della contabilità, saranno distribuiti per metà a quelle persone che nel quinquennio percepirono indennità per invalidità permanente al lavoro dell'assicurato, cagionata da infortunio, e l'altra metà si assegnerà al riscatto del fondo di garanzia.

Disposizioni transitorie.

Art. 37. Sino alla compilazione della tariffa definitiva tutti gli assicurati, operai e padroni, partecipano alla metà degli utili annuali della Cassa, in proporzione ai premi da loro pagati.

Art. 38. Sino a nuova disposizione l'assicurazione individuale e la collettiva semplice possono essere soltanto stipulate:

1. Per i due casi insieme congiunti d'infortunio seguito da morte, o producente l'invalidità permanente al lavoro;

2. Per i tre casi pure insieme congiunti d'infortunio seguito da morte, o producente l'invalidità permanente, ovvero la incapacità temporanea al lavoro.

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE DEGL'INFORTUNI SUL LAVORO

TARIFFE

Premi per le assicurazioni individuali. TARIFFA A.

Premi annui per l'assicurazione di 1000 lire in caso di morte o di invalidità permanente, e di un sussidio quotidiano di una lira nel caso di inabilità temporanea al lavoro.

CONSEGUENZE DELL'INFORTUNIO	CLASSI DI RISCHIO													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Morte ed invalidità permanente .	1 »	1 12	1 35	1 57	1 85	1 99	2 24	2 73	3 29	4 60	6 13	8 05	10 05	13 »
Morte, invalidità permanente ed inabilità temporanea	1 50	1 68	2 03	2 35	2 77	2 99	3 36	4 13	4 93	6 90	9 20	12 08	15 02	19 50

Condizioni di polizza relative alle tariffe.

L'indennità qui indicata si riferisce all'invalidità permanente al lavoro di primo grado. Le indennità per le invalidità di secondo e di terzo grado vengono proporzionate al grado dell'incapacità al lavoro e nei limiti del 20 all'80 per cento dell'indennità assicurata per l'incapacità assoluta. L'invalidità di primo grado ha luogo quando l'infortunio ha cagionato l'invalidità permanente (per la durata di tutta la vita) e completa. Si considera come tale la perdita totale d'ambedue gli occhi, o di tutte due le braccia, o di tutte due le mani, o di tutti due i piedi, o d'un braccio e d'una mano o d'un braccio e d'un piede, o la perturbazione mentale non guaribile che escluda qualunque lavoro. L'invalidità di secondo grado ha luogo quando l'infortunio diminuisce almeno della metà la capacità al lavoro. È considerata come tale la perdita totale d'un braccio, o d'una mano o d'un piede, come pure la perturbazione mentale che non escluda il lavoro manuàle. Quella di terzo grado ha luogo quando l'infortunio abbia cagionato una lesione permanente, non guaribile, la quale, benchè non appartenga a quelle del primo e del secondo grado, diminuisca essenzialmente e permanentemente la capacità al lavoro. È considerata come tale la perdita totale d'un occhio, d'un dito o di più dita. Le dita totalmente irrigidite e del tutto inservibili si considerano come perdute.

Il sussidio per l'inabilità temporanea al lavoro si assegna soltanto nel caso in cui la durata dell'inabilità sorpassi i 30 giorni, e partendo dal trentunesimo giorno di infermità fino alla durata massima di 360 giorni.

La classificazione delle professioni e delle industrie secondo il rischio è contenuta nell'*allegato A-B.*

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE DEGL'INFORTUNI SUL LAVORO

TARIFFA B.

Premi per l'assicurazione collettiva semplice.

Premi annui per l'assicurazione di 1000 lire in caso di morte o di invalidità permanente, e di un sussidio quotidiano di una lira nel caso di inabilità temporanea al lavoro.

CONSEGUENZE DELL'INFORTUNIO	CLASSI DI RISCHIO													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Morte ed invalidità permanente .	0 60	0 72	0 80	0 96	1 12	1 28	1 44	1 60	1 99	2 40	3 20	4 80	8 »	12 »
Morte, invalidità permanente ed inabilità temporanea	0 90	1 08	1 20	1 44	1 68	1 92	2 16	2 40	2 99	3 60	4 80	7 20	12 »	18 »

Condizioni di polizza relative alle tariffe.

L'indennità qui indicata si riferisce all'invalidità permanente al lavoro di primo grado. Le indennità per le invalidità di secondo e di terzo grado vengono proporzionate al grado dell'incapacità al lavoro e nei limiti del 20 all'80 per cento dell'indennità assicurata per l'incapacità assoluta. L'invalidità di primo grado ha luogo quando l'infortunio ha cagionato l'invalidità permanente (per la durata di tutta la vita) e completa. Si considera come tale la perdita totale d'ambedue le braccia, o di tutte due le mani, o di tutti due i piedi, o d'un braccio e d'una mano, o di un braccio e d'un piede, o la perturbazione mentale non guaribile, che escluda qualunque lavoro. L'invalidità di secondo grado ha luogo quando l'infortunio diminuisca almeno della metà la capacità al lavoro. È considerata come tale la perdita totale d'un braccio, o d'una mano o d'un piede, come pure la perturbazione mentale che non escluda il lavoro manuale. Quella di terzo grado ha luogo quando l'infortunio abbia cagionato una lesione permanente, non guaribile, la quale, benchè non appartenga a quelle del primo e del secondo grado, diminuisca essenzialmente e permanentemente la capacità al lavoro. E considerata come tale la perdita totale di un occhio, d'un dito o di più dita. Le dita totalmente irrigidite e del tutto inservibili si considerano come perdute.

Il sussidio per l'inabilità temporanea al lavoro si assegna soltanto nel caso in cui la durata dell'inabilità sorpassi i 30 giorni, partendo dal trentunesimo giorno d'infermità fino alla durata massima di 360 giorni.

La classificazione delle professioni e delle industrie secondo il rischio è contenuta nell'*allegato A-B.*

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE DEGL'INFORTUNI SUL LAVORO

TARIFFA C.

Premi per l'assicurazione collettiva combinata

comprendente le conseguenze della responsabilità civile dei padroni.

Premi annui per ogni 1000 lire di salario percepito dagli operai e per l'assicurazione *di tutti i casi d'infortunio.* Nel caso di morte ed in quello d'invalidità permanente al lavoro si dà una somma espressa, come sotto, in ragione del salario annuo. Nel caso d'inabilità temporanea il sussidio giornaliero è di un millesimo della somma assicurata nei casi precedenti.

INDENNITÀ pel caso di morte e per quello di invalidità permanente	CLASSI DI RISCHIO													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Una volta il salario annuo . . .	1 30	1 39	1 81	2 03	2 43	2 81	3 16	3 75	4 54	5 67	7 97	11 34	16 88	25 33
Due volte il salario annuo . . .	2 05	2 49	2 81	3 24	3 83	4 40	4 97	5 72	7 02	8 64	11 88	17 28	27 »	40 50
Tre volte il salario annuo . . .	2 75	3 32	3 73	4 37	5 13	5 89	6 64	7 56	9 32	11 34	15 39	22 68	36 45	54 68
Quattro volte il salario annuo . .	3 40	4 10	4 56	5 40	6 35	7 29	8 18	9 18	11 39	13 77	18 50	27 54	45 23	67 68

Condizioni di polizza relative alle tariffe.

La responsabilità civile del padrone si assicura fino al massimo di 9|10 della somma da lui dovuta in conseguenza della legge sulla responsabilità civile.

Il sussidio giornaliero non può superare mai il salario giornaliero ed in nessun caso 5 lire; esso si assegna soltanto nel caso in cui la durata dell'inabilità sorpassi i 30 giorni, e partendo dal trentunesimo giorno di infermità fino alla durata massima di 360 giorni.

Il premio viene ridotto del 33 1|3 per cento se non si comprende nell'assicurazione il caso di inabilità temporanea al lavoro.

La classificazione delle industrie secondo il rischio è contenuta nell'*allegato A-B*.

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE CONTRO LE CONSEGUENZE DEGL'INFORTUNI SU LLAVORO

TARIFFA **C-I.**

Premi per l'assicurazione collettiva combinata

comprendente le conseguenze della responsabilità civile dei padroni.

Premi annui per ogni 1000 lire di salario percepito dagli operai e per l'assicurazione *di tutti i casi d'infortunio*. Nel caso di morte ed in quello d'invalidità permanente al lavoro si dà una somma espressa, come sotto, in ragione del salario annuo. Nel caso d'inabilità temporanea il sussidio giornaliero è di un millesimo della somma assicurata nei casi precedenti.

INDENNITÀ pel caso di morte e per quello di invalidità permanente	CLASSI DI RISCHIO													
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Una volta il salario annuo	1 44	1 54	2 01	2 25	2 70	3 12	3 51	4 14	5 04	6 30	7 97	11 34	16 88	25 33
Due volte il salario annuo	2 28	2 76	3 12	3 60	4 26	4 89	5 52	6 36	7 80	9 60	11 88	17 28	27 »	40 50
Tre volte il salario annuo	3 06	3 69	4 14	4 86	5 70	6 54	7 38	8 40	10 35	12 60	15 39	22 68	36 45	54 68
Quattro volte il salario annuo	3 78	4 56	5 07	6 »	7 05	8 10	9 09	10 20	12 66	15 30	18 50	27 54	45 23	67 82

Condizioni di polizza relative alle tariffe.

La responsabilità civile del padrone è illimitata per le prime classi fino alla X inclusa, e per le classi XI, XII, XIII e XIV l'assicurazione può farsi fino al massimo di 9|10 della somma dovuta dal padrone in conseguenza della legge sulla responsabilità civile.

Il sussidio giornaliero non supera mai il salario giornaliero ed in nessun caso 5 lire; esso si assegna soltanto nel caso in cui la durata dell'inabilità sorpassi i 30 giorni e partendo dal trentunesimo giorno di infermità fino alla durata massima di 360 giorni.

Il premio viene ridotto del 33 1|3 per cento se non si comprende nell'assicurazione il caso d'inabilità temporanea al lavoro.

La classificazione delle industrie secondo il rischio è contenuta nell'*allegato A-B*.

TARIFFA SPECIALE.

OPERAI ADDETTI ALLE COSTRUZIONI MURARIE	CLASSI DI RISCHIO		PREMI ANNUI — ASSICURAZIONE			
	per la individuale	per la collettiva	individuale — per 1000 lire	collettiva semplice — per 1000 lire	collettiva combinata per una volta il salario	collettiva combinata per due volte il salario
1. Muratori (da pavimenti)	V	VI	1 85	1 28	1 87	2 93
2. Idem (a secco)	VII	VIII	2 24	1 60	2 50	3 81
3. Idem all'interno delle case	VIII	IX	2 73	1 99	3 03	4 68
4. Idem all'esterno delle case	XI	XII	6 13	4 80	7 56	11 52
5. Idem addetti alle costruzioni idrauliche e di ponti	XI	XII	6 13	4 80	7 56	11 52
6. Idem addetti alle costruzioni dei pozzi e delle fondazioni	XI	XII	6 13	4 80	7 56	11 52
7. Idem addetti ai rivestimenti parziali di facciate di case	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76
8. Idem addetti alle costruzioni dei tetti	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76
9. Idem addetti alle demolizioni	XII-XIII	XIII	9 05	8 »	11 25	18 »
10. Idem addetti alle gallerie	XIII	XIII	10 05	8 »	11 25	18 »
1. Garzoni muratori (da pavimenti, a secco, all'interno delle case)	IX	X	3 29	2 40	3 78	5 76
2. Idem idem all'esterno delle case	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76
3. Idem idem addetti alle costruzioni idrauliche e di ponti	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76
4. Idem idem addetti alle costruzioni dei pozzi e delle fondazioni	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76
5. Idem idem addetti alle costruzioni dei tetti	XIII	XIII	10 05	8 »	11 25	18 »
6. Idem idem addetti alle gallerie	XIII	XIII	10 05	8 »	11 25	18 »
1. Assistenti alle costruzioni murarie (pavimenti, muri a secco, costruzioni all'interno delle case)	VIII	VIII	2 24	1 60	2 50	3 81
2. Idem all'esterno delle case	VIII	IX	2 73	1 99	3 03	4 68
3. Idem alle costruzioni idrauliche e di ponti	XI	XII	6 13	4 80	7 56	11 52
4. Idem nelle gallerie	XII	XII-XIII	8 05	6 40	9 40	14 76

ALLEGATO A-B.

CASSA NAZIONALE D'ASSICURAZIONE

PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICAZIONE *delle industrie, arti, mestieri e condizioni secondo il grado di rischio per l'assicurazione individuale e per la collettiva semplice e combinata (1).*

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
1.	Accendilampade	4a	5a
2.	Acciaio (fabbrica di)	7a	8a
3.	Id. (fabbrica d'oggetti di)	8a	9a
4.	Id. (penne di)	4a-5a	5a
5.	Id. fuso	10a	11a
6.	Acetato di piombo e cerussa (fabbr. di)	5a	6a
7.	Aceto (fabbrica di)	4a	5a
8.	Acido acetico pirolegnoso (fabbrica di)	6a	7a
9.	Acqua forte (fabbrica di)	8a	9a
10.	Acquavite (fabbrica di)	6a	7a
11.	Acque gazose e minerali (fabbrica di)	4a	5a
12.	Affinatori di metalli	8a	9a
13.	Affissatori	5a	6a
14.	Aghi (fabbrica di)	2a	3a
15.	Agricoltori (senza uso di trebbiatrici)	6a	7a
16.	Alcool (lavoranti in)	7a	8a
17.	Alizarina (fabbrica di)	7a	8a-9a
18.	Allevatori di bestiame	9a	10a
19.	Allume (fabbrica di)	4a	5a
20.	Ambra (fabbrica oggetti di)	2a	3a
21.	Amido (fabbrica di)	3a	4a
22.	Ammoniaca (fabbrica di)	4a	5a
23.	Anilina (fabbrica di)	7a	8a
24.	Apparati elettrici (fabbrica di)	8a	9a
25.	Apparecchi di illuminazione e riscaldamento (fabbrica di)	8a	9a
26.	Apparecchiatori di panni	3a	4a
27.	Apprettatori	4a	4a-5a
28.	Ardesia (cave di) con speciali pericoli	11a	12a
29.	Id. senza speciali pericoli	9a	10a-11a
30.	Argentano (fabbrica di oggetti di)	6a-7a	8a
31.	Argentatura e doratura	5a	6a
32.	Argenterie (fabbrica di)	2a	3a
33.	Argento fulmin. (fabbrica di)	13a	13a
34.	Argilla (lavoranti in)	4a	5a
35.	Armaiuoli	5a	6a
36.	Armature e ponti in legno (costruzione di)	7a	8a
37.	Armi (fabbrica di)	6a	7a
38.	Armoniche (fabbrica di) con uso di macchine	5a	6a
39.	Id. senza uso di macchine	2a	3a
40.	Arricciatori di panni	7a	8a
41.	Arruotini	8a	9a
42.	Arsenali (v. Cantieri).		
43.	Arsenico (estrazione dell')	9a	10a
44.	Asfalto (fabbrica e miniere di)	8a	8a-9a
45.	Asfalto (lavoranti nell'applicazione dell')	2a	3a
46.	Assistenti costruzioni	7a-8a	9a
47.	Id. di fabbrica	7a-8a	9a
48.	Id. e vigili	6a	7a
49.	Astucciari	5a	6a
50.	Bagni (stabilimenti di)	3a	4a
51.	Bandai (v. Lattai).		
52.	Barbieri (v. Parrucchieri).		
53.	Barcaiuoli	11a	12a
54.	Barroccini (conduttori di)	9a	10a-11a
55.	Bastimenti a vela (equipaggio) solo nei laghi o fiumi	11a	12a
56.	Bastoni, fruste e pipe (fabbrica di) con uso di seghe circolari	11a	12a
57.	Id. id. senza seghe circolari	4a	5a
58.	Battelli a vapore (equipaggio) su laghi e fiumi	11a	12a
59.	Batticotone e scardassini	3a	4a
60.	Battiloro	4a	5a
61.	Becchini	4a-5a	6a
62.	Bendaggisti (v. Bende, ecc.).		
63.	Bende, fasciature ed apparacchi di ortopedia (fabbrica di)	5a	6a
64.	Benzina (fabbrica di)	8a	9a
65.	Bersagli (indicatori ai)	13a	13a
66.	Biacca (fabbrica di)	4a	5a
67.	Bifolchi	9a	10a
68.	Bigliardi (fabbrica di) con uso di macchine e seghe circolari	11a	12a
69.	Bigliardi (fabbrica di) con uso di macchine senza seghe circolari	6a	7a
70.	Id. (id.) senza uso di macchine	5a	5a-6a
71.	Bigiotterie (v. Minuterie).		
72.	Bilancie (fabbrica di)	5a	6a
73.	Birra (fabbrica di)	6a	7a
74.	Bolloni (fabbricatori di)	7a	8a-9a
75.	Bombe scoppianti	14a	14a
76.	Bomboni (v. Confetti).		
77.	Borse (fabbrica di)	3a	4a
78.	Bottai	4a	5a
79.	Bottoni (fabbrica di)	4a	5a
80.	Bovari (v. Vaccari).		
81.	Braccianti	9a	10a
82.	Bronzo (fabbrica di oggetti di)	4a	5a
83.	Brunitori	5a	6a-7a
84.	Burro (fabbrica di)	4a	5a
85.	Id. (id.) con allevamento di bestiame	6a	7a
86.	Buste (fabbrica di)	2a	3a
87.	Caciai	7a	8a
88.	Cacciatori	7a	8a
89.	Calafati	11a	12a
90.	Calandre (v. Mangani).		
91.	Calcografi	2a	3a
92.	Caldaie (fabbrica di)	7a	8a
93.	Calderai	8a	9a-10a
94.	Calze (fabbrica di)	2a	3a
95.	Calzolai	2a	3a
96.	Camerieri	2a	3a

(1) Questa classificazione riguarda soltanto coloro che traggono i mezzi di sussistenza dal lavoro manuale. I capilavoranti verranno considerati come ascritti alle classi immediatamente inferiori a quelle in cui sono compresi i lavoranti.

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
97.	Campane (v. Fonderie).		
98.	Campanelli elettrici (costruttori e collocatori di)	6ª	7ª
99.	Canali (lavoranti nei)	11ª	12ª
100.	Canape (filatura della)	4ª	5ª
101.	Candele di cera (fabbrica di)	5ª	6ª
102.	Id. di sego (fabbrica di)	5ª	6ª
103.	Id. steariche (fabbrica di)	7ª	8ª
104.	Canestrari	2ª	3ª
105.	Canevaccio (fabbrica di)	8ª	9ª
106.	Canfino (raffineria di)	10ª	11ª
107.	Cantieri e arsenali (lavoranti nei)	9ª	10ª
108.	Caolino (estrazione del)	9ª-10ª	11ª
109.	Cappelli (fabbrica di)	2ª	3ª
110.	Cappelli di paglia (v. Paglia).		
111.	Capsule (fabbrica di) escluse quelle con applicazione di polvere od altra materia esplodente	9ª	10ª-11ª
112.	Id. per bottiglie	7ª	8ª
113.	Caratteri (v. Fonderie).		
114.	Carbone (quadrelli pressati di)	4ª	5ª
115.	Carbon fossile (miniere di) con speciale pericolo	12ª	12ª-13ª
116.	Id. (id.) senza speciale pericolo	11ª	12ª
117.	Carbonerie di legna	4ª	5ª
118.	Cardi (fabbrica di)	4ª	5ª
119.	Caricatori e scaricatori di navi	11ª	12ª
120.	Carpentieri	9ª	10ª
121.	Carradori	8ª	8ª-9ª
122.	Carrettieri	11ª	12ª
123.	Carrozzai	4ª	5ª
124.	Carrozze, carri e barrocci (fabbrica di) escluse le ferroviarie	5ª	6ª
125.	Carta colorata (fabbrica di)	4ª	5ª
126.	Id. incerata (fabbrica di)	4ª	5ª
127.	Id. vetrata (fabbrica di)	6ª	7ª
128.	Id. da tappezzeria (fabbrica di)	8ª	9ª
129.	Cartapesta (fabbrica di)	5ª	6ª
130.	Carte da giuoco (fabbrica di)	7ª	8ª
131.	Cartiere	9ª	10ª
132.	Cartolai e legatori di libri	1ª	2ª
133.	Cartone (fabbrica di)	2ª	3ª
134.	Cartuccie con applicazione di polvere	14ª	14ª
135.	Id. senza applicazione di polvere	4ª	5ª
136.	Caseifici	2ª	3ª
137.	Id. (con allevamento di bestiame)	7ª	8ª
138.	Casse forti (fabbrica di)	7ª	8ª
139.	Catrame (fabbrica di)	7ª	8ª
140.	Cautciù (fabbrica di ogg. di)	5ª	6ª
141.	Cavafango	9ª	10ª-11ª
142.	Cave con uso di polvere o dinamite	12ª	12ª-13ª
143.	Cave di argilla, di ghiaia, di rena e di sabbia, con speciali pericoli	11ª	12ª
144.	Id., senza speciali pericoli	8ª	9ª
145.	Cellulosa (fabbrica di)	9ª-10	11ª
146.	Cemento (fabbrica di)	6ª	7ª
147.	Cenci (magazzini e depositi di)	8ª-9ª	10ª
148.	Cenere di guado (raffineria di)	5ª	6ª
149.	Cera (purificatori di)	3ª	4ª
150.	Ceralacca (fabbrica di)	6ª	7ª
151.	Ceramica (lavoranti in)	4ª	5ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
152.	Cerussa (v. Acetato di piombo).		
153.	Cesellatori	3ª	4ª
154.	Chiatte a vapore	9ª-10ª	10ª-11ª
155.	Chiavarde (fabbrica di)	8ª	9ª
156.	Chiavi (fabbrica di)	6ª	7ª
157.	Chincaglierie (fabbrica di)	3ª	4ª
158.	Chiodi (fabbrica di)	4ª	5ª
159.	Cicoria e surrogati al caffè (fabbrica di)	4ª	5ª
160.	Cimatori di panni	8ª	9ª
161.	Cioccolata (fabbrica di)	3ª	4ª
162.	Clorato di calce (fabbrica di)	4ª	5ª
163.	Cloruro di calce (fabbrica di)	4ª	5ª
164.	Cobalto (fabbrica di)	7ª	8ª
165.	Cocchieri privati	4ª	5ª
166.	Id. pubblici	9ª	10ª
167.	Colla (fabbrica di)	4ª	5ª
168.	Colletti (v. Solini).		
169.	Colofonia (fabbrica di)	6ª	7ª
170.	Coloniali (addetti ai)	10ª	11ª
171.	Colori (fabbrica di)	5ª	6ª
172.	Colori ad olio (fabbrica di)	6ª	7ª
173.	Coltellinai	5ª	6ª
174.	Commercianti in genere	6ª	7ª
175.	Commessi di negozio	1ª	2ª
176.	Conciatetti	11ª	12ª
177.	Conciatori di cuoio	6ª	7ª
178.	Conciatori di pelli	6ª	7ª
179.	Concime artific. (fabbr. di)	4ª	5ª
180.	Conduttori di cavalli e bestiame alle fiere	11ª-12ª	12ª-13ª
181.	Condottori di convogli ferroviari	10ª	11ª
182.	Confetti (fabbrica di)	4ª	5ª
183.	Confettieri	2ª	3ª
184.	Confetture (fabbrica di)	2ª	3ª
185.	Coniatori	4ª	5ª
186.	Conserve (fabbrica di)	6ª	7ª
187.	Conterie	3ª	4ª
188.	Corde armoniche (fabbrica di)	2ª	3ª
189.	Corderie	3ª	4ª
190.	Cornici e regoli dorati (fabbrica di) con uso di seghe circolari	11ª	12ª
191.	Id. senza uso di seghe circolari	5ª	6ª
192.	Corregge (fabbrica di)	3ª	4ª
193.	Costruzioni ferroviarie	11ª	12ª
194.	Costruzioni idrauliche e di ponti	11ª	12ª
195.	Cotone (filatura del)	2ª	3ª
196.	Id. (stamperie del)	1ª	2ª
197.	Id. (tessitura a mano del)	1ª	2ª
198.	Id. (tessitura meccanica del)	2ª	3ª
199.	Cotone fulminante	13ª	13ª
200.	Cravatte (v. Solini).		
201.	Creta (lavorazione della)	4ª	5ª
202.	Crini (filatura di)	3ª	4ª
203.	Cristallerie	9ª-10ª	10ª-11ª
204.	Crivellatori	2ª	3ª
205.	Crivelli (fabbrica di)	2ª	3ª
206.	Cuochi	2ª	3ª
207.	Cuoio (tintoria di)	2ª	3ª
208.	Cuscini (fabbrica di)	3ª	4ª
209.	Damasco (fabbrica di)	2ª	3ª
210.	Decoratori (v. Pittori).		
211.	Demolizioni (lavoranti alle)	12ª-13ª	13ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
212.	Diligenze (v. Omnibus).		
213.	Dinamite (fabbrica di)	13ª	13ª
214.	Disegnatori	1ª	2ª
215.	Domestici (v. Inservienti).		
216.	Doratori	4ª	5ª
217.	Id. lavoranti su impalcature o ponti	10ª	11ª
218.	Droghieri	4ª	5ª
219.	Ebanisti	9ª-10ª	10ª
220.	Economia forest. (lav. di)	10ª	11ª
221.	Id. rurale (lav. di) con uso di trebbiatrici o macchine a vapore	8ª	9ª
222.	Id. id. senza uso di trebbiatrici o macchine a vapore	5ª	6ª
223.	Enologia (stabilimenti enologici)	4ª	5ª
224.	Erbivendoli	1ª	2ª
225.	Essenze (fabbrica di)	6ª	7ª
226.	Essiccatoi per granaglie	6ª	7ª
227.	Etere (fabbrica di)	9ª	10ª
228.	Fabbri e magnani	5ª	6ª
229.	Facchini	9ª	10ª
230.	Falci (fabbrica di)	5ª	6ª
231.	Falegnami con uso di macchine, escluse le seghe circolari	7ª	8ª
232.	Id. con uso di macchine e di seghe circolari	11ª-12ª	12ª
233.	Id. senza uso di macchine	5ª	6ª
234.	Id. lavoranti su impalcature o ponti	12ª	12ª-13ª
235.	Fari (personale dei)	12ª	12ª-13ª
236.	Farmacie (lavor. nelle)	6ª	7ª
237.	Fattorini di piazza	6ª	7ª
238.	Id. privati	2ª	3ª
239.	Id. delle stamperie	2ª	3ª
240.	Id. dei telegrafi	3ª	4ª
241.	Fecola (fabbrica di)	5ª	6ª
242.	Felpa (fabbrica di)	2ª	3ª
243.	Feltro (fabbrica di)	2ª	3ª
244.	Ferriere e fucine di ferro	9ª	10ª
245.	Ferro (fabbr. di corde, filo e puntine di)	4ª	5ª
246.	Id. (fabbr. di oggetti di)	8ª	8ª-9ª
247.	Id. (negozi di)	8ª	9ª
248.	Id. (fonderie di) (v. Fonderie).		
249.	Ferrovie (v. Strade ferrate).		
250.	Fiaccherai (v. Cocchieri).		
251.	Fiammiferi (fabbrica di)	8ª-9ª	10ª
252.	Filande di seta	1ª	2ª
253.	Filatori di oro	4ª	5ª
254.	Filo da cucire (fabbrica di)	2ª	3ª
255.	Finimenti per cavalli (fabbrica di)	7ª	8ª
256.	Fiorai	1ª	2ª
257.	Fiori artificiali (fabbr. di)	1ª	2ª
258.	Flanella (fabbrica di)	2ª	3ª
259.	Follatura	6ª	7ª
260.	Fonderie di campane	7ª	8ª
261.	Id. di caratteri	4ª	5ª
262.	Fonderie di ferro	8ª	9ª
263.	Id. di oggetti leggieri	7ª	8ª
264.	Id. di oggetti pesanti	9ª	10ª
265.	Id. di ottone, rame, stagno e zinco	8ª-9ª	9ª
266.	Fornaci da calce	4ª	5ª
267.	Fornai	2ª	3ª
268.	Forni di cooks (operai addetti ai)	6ª-7ª	7ª
269.	Id. di fusione	9ª	10ª
270.	Id. da ossa e da carbone di legna	4ª	5ª
271.	Fosforo (estrazione del)	9ª	10ª
272.	Fotogeno (fabbrica di)	8ª	9ª
273.	Fotografi	1ª	2ª
274.	Frangie ed oggetti di ornamento (fabbrica di)	2ª	3ª
275.	Fresatrici (v. Segherie).		
276.	Fruste (v. Bastoni).		
277.	Fruttaiuoli	1ª	2ª
278.	Fucili (fabbrica di)	6ª	7ª
279.	Fucine di ferro (v. Ferriere).		
280.	Fuochi artificiali (fabbrica di)	13ª	13ª
281.	Fuochisti (v. Macchinisti).		
282.	Fuochisti scaldatori	10ª	11ª
283.	Fustagno (fabbrica di)	2ª	3ª
284.	Galanterie (fabbrica di)	3ª	4ª
285.	Gallerie (lavoranti nelle)	13ª	13ª
286.	Galvanoplastica (stabilim. per lavori di)	3ª	4ª
287.	Garza (fabbrica di)	2ª	3ª
288.	Gaz (fabbrica del)	6ª	7ª
289.	Getatina (fabbrica di)	6ª	7ª
290.	Gesso (fabbrica di oggetti di)	2ª	3ª
291.	Gesso (mulini da)	8ª	9ª
292.	Ghiacciaie (personale delle)	12ª	12ª-13ª
293.	Ghiaccio artificiale (fabbrica di)	7ª	7ª-8ª
294.	Giardinieri	1ª	2ª
295.	Gioiellerie (lavoranti in)	2ª	3ª
296.	Giornalieri e manuali senza speciale designazione	9ª	10ª
297.	Giovani di negozio	1ª	2ª
298.	Giovani di studio e scrivani	1ª	2ª
299.	Giunchi per sedie (lavoranti in)	7ª	8ª
300.	Giuocattoli (fabbrica di)	4ª	5ª
301.	Glicerina (fabbrica di)	7ª	8ª
302.	Glucosio (fabbrica di)	5ª	6ª
303.	Gomma (fabbrica d'oggetti di)	4ª	5ª
304.	Gomma elastica (fabbrica di)	8ª	9ª-10ª
305.	Gualchiere	4ª	5ª
306.	Guanti (fabbrica di)	1ª	2ª
307.	Guardacaccia	9ª	10ª
308.	Guardachiuse	9ª	10-11ª
309.	Guardaportoni (v. Portieri).		
310.	Guardiafreni (strade ferrate e tramvie)	10ª	11ª
311.	Guardie forestali	7ª	8ª
312.	Id. notturne	7ª	8ª
313.	Id. del porto	13ª	13ª
314.	Id. urbane	8ª	9ª
315.	Guttaperca (fabbrica d'oggetti di)	5ª	6ª
316.	Idraulica (applicazione di apparecchi idraulici con sterramento	10ª	11ª
317.	Id. (applicazione di apparecchi idraulici senza sterramento)	7ª	8ª
318.	Idrocarburo (fabbrica di)	8ª	9ª
319.	Imballatori	5ª	6ª
320.	Imbiancatori di case (imbianchini) con impalcature	11ª	12ª
321.	Id. (id.) senza impalcature	4ª	5ª
322.	Impiegati in genere	1ª	2ª
323.	Imposte (fabbrica di)	6ª	7ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
324.	Impresa di carriaggi (personale di servizio)	10ª	11ª
325.	Id. di carrozze e di omnibus (personale di servizio)	9ª	10ª
326.	Incannatoi (lavoranti agli)	2ª	3ª
327.	Inchiostro (fabbrica di)	3ª	4ª
328.	Id. di China (fabbrica di)	2ª	3ª
329.	Id. da stampa (fabbrica di)	4ª	5ª
330.	Incisori in legno	2ª	3ª
331.	Indaco (fabbrica di)	4ª	5ª
332.	Infermieri	3ª	4ª
333.	Inservienti	3ª	4ª
334.	Intagliatori (opifici di)	3ª	4ª-5ª
335.	Intonacatori lavor. senza impalcature o ponti	4ª	5ª
336.	Id. lavoranti su impalcature o ponti	12ª	12ª-13ª
337.	Istituti topografici	1ª	2ª
338.	Juta (filatura della)	4ª	5ª
339.	Juta (tessitura della)	3ª	4ª
340.	Lacca (fabbrica di)	7ª	8ª-9ª
341.	Laminatoi	8ª	9ª
342.	Lampade (fabbrica di)	4ª	5ª
343.	Lana (cardatura della)	3ª	4ª
344.	Id. (fabbrica di articoli di)	5ª	6ª
345.	Id. (filatura della)	2ª	3ª
346.	Lana (lavatura della)	2ª	3ª
347.	Id. (tessitura a mano della)	1ª	2ª
348.	Id. (tessitura meccanica della)	2ª	3ª
349.	Id. (artificiale)	3ª	4ª
350.	Lanificii	2ª	3ª
351.	Lapidari	5ª	5ª-6ª
352.	Lastricatori	4ª	5ª
353.	Latta (fabbrica di oggetti di)	6ª	6ª-7ª
354.	Id. (lavorazione della)	4ª	5ª
355.	Lattai nei lavori usuali	5ª	6ª
356.	Id. occupati anche su tetti, su impalcature o ponti	12ª	12ª-13ª
357.	Latte condensato (fabbrica di)	6ª	7ª
358.	Lattivendoli	1ª	2ª
359.	Lava (lavoranti in)	4ª	5ª
360.	Lavagna (cave di)	9ª	10ª
361.	Lavanderia (stabilimenti di)	3ª	4ª
362.	Legatori di libri (v. Cartolai).		
363.	Legna (negozianti di)	8ª-9ª	9ª-10ª
364.	Legnaiuoli con uso di macchine	7ª	8ª
365.	Id. senza uso di macchine	5ª	6ª
366.	Legnami (lavoranti nei magazzini di)	9ª	10ª
367.	Legno (fabbricazione articoli di)	10ª	11ª
368.	Id. (fabbrica di pasta di)	9ª-10ª	10ª
369.	Id. (fabbrica a vapore di punte di)	6ª	7ª
370.	Letamai (lavoranti ai)	11ª	12ª
371.	Letti (fabbrica di)	2ª	3ª
372.	Lignite (miniere di) con speciali pericoli	12ª	12ª-13ª
273.	Id. (id.) senza spec. peric.	11ª	12ª
374.	Lime (fabbrica di)	5ª	6ª
375.	Liquori (fabbrica di)	5ª	6ª
376.	Litografie	2ª	3ª
377.	Locomotive (fabbrica di)	8ª	9ª
378.	Luce elettrica (impianto)	10ª	10ª-11ª
379.	Id. (officina)	8ª-9ª	9ª-10ª
380.	Lucido da scarpe (v. Patina).		
381.	Lustrascarpe	4ª	5ª
382.	Maccheroni (fabbrica di)	4ª	5ª
383.	Macchine (fabbrica e costruzione di)	8ª	9ª
384.	Id. agricole (addetti alle)	7ª	8ª
385.	Id. da cucire (fabbrica di)	5ª	6ª
386.	Id. da istrumenti di opera *utensili* (fabbrica di)	8ª-9ª	9ª-10ª
387.	Id. da telegrafia (fabbrica di)	5ª	6ª
388.	Macchinisti addetti ai teatri	8ª	9ª
389.	Id. e fochisti addetti ai battelli a vapore su fiumi o laghi	11ª-12ª	12ª-13ª
390.	Id. id. addetti alle macchine a vapore fisse o mobili	10ª	11ª
391.	Id. id. addetti alle strade ferrate e alle tramvie	10ª-11ª	11ª-12ª
392.	Macellai	9ª	10ª
393.	Macelli pubblici (personale dei)	12ª	12ª-13ª
394.	Macine (fabbrica di)	8ª	9ª
395.	Madreperla (fabbrica di oggetti di)	3ª	4ª
396.	Magazzini (lavoranti nei)	8ª-9ª	10ª
397.	Magazzini generali (personale addetto ai)	9ª-10ª	11ª
398.	Magli a vapore (lavoranti ai)	7ª	8ª-9ª
399.	Magnani (v. Fabbri).		
400.	Maiolica (lavoranti in)	4ª	5ª
401.	Mangani (operai addetti ai)	9ª	10ª-11ª
402.	Maniscalchi	9ª	10ª
403.	Manuali (v. Giornalieri).		
404.	Margarina (fabbrica di)	5ª	6ª
405.	Marmorai	6ª	7ª
406.	Marrocchino (fabbrica di)	4ª	5ª
407.	Materassai	2ª	3ª
408.	Materie infiamm. (fabbrica di)	12ª	12ª-13ª
409.	Matite (fabbrica di)	4ª	5ª
410.	Mattonaie	4ª	5ª
411.	Meccanica (officine di) con macchine a vapore	9ª	10ª
412.	Id. (id.) senza macchine a vapore	5ª	6ª
413.	Merletti (fabbrica di)	1ª	2ª
414.	Metalli (fabbrica di oggetti di) senza fonderia	6ª	7ª
415.	Id. (macine di)	8ª	9ª-10ª
416.	Id. (miniere di) con speciali pericoli	12ª	12ª-13ª
417.	Id. (miniere di) senza speciali pericoli.	10ª	11ª
418.	Minatori	11ª	12ª
419.	Minio (fabbrica di)	5ª	6ª
420.	Minuterie di	2ª	3ª
421.	Minuterie di cartone (fabbrica di)	4ª	5ª
422.	Mobili (fabbrica di)	7ª	8ª
423.	Mode (fabb. di art. di)	2ª	3ª
424.	Molle metalliche (fabb. di)	5ª	5ª-6ª
425.	Montatori di macchine	8ª	9ª-10ª
426.	Morsi da cavallo (fabbrica di)	5ª	6ª
427.	Mosaici (lavoranti in)	3ª	4ª
428.	Mostarda (fabbrica di)	4ª	5ª
429.	Mulini ad acqua	8ª	9ª-10ª
430.	Id. a vapore	9ª	10ª
431.	Muratori	10ª	11ª
432.	Mussolina (fabbrica di)	4ª	5ª-6ª
433.	Nastri (fabbrica di)	1ª	2ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
434.	Nerofumo (fabb. di) con uso di macine.	5ª	6ª-7ª
435.	Id. (id.) senza uso di macine..........	4ª	5ª
436.	Nichelio (fabb. d'oggetti di)...........	5ª	6ª
437.	Nitroglicerina (fabb. di).............	13ª	13ª
438.	Obbiadini (v. Ostie).		
439.	Occhiali (fabbrica di).................	5ª	6ª
440.	Oli eterei (distilleria di).............	6ª	7ª
441.	Oliatori ed incaricati alle cinghie di trasmissione negli opifici............	11ª-12ª	12ª-13ª
442.	Olio (estrazione mediante il solfuro di carbonio)........................	12ª	12ª-13ª
443.	Id. (estraz. med. torchi).............	7ª	8ª
444.	Id. (fabb. e raffin. di)...............	6ª	7ª
445.	Id. di balena (fabb. di)..............	8ª	9ª
446.	Id. per macchine (raffineria di).......	5ª	6ª
447.	Id. minerale........................	8ª	9ª
448.	Oltramarino (fabbrica di)............	4ª	5ª
449.	Ombrelle (fabbrica di)...............	2ª	3ª
450.	Omnibus (personale add. agli).........	9ª	10ª
451.	Oreficeria..........................	2ª	3ª
452.	Organi (fabbrica di).................	5ª	6ª
453.	Oro (fabbrica di trine, galloni e ricami di)................................	3ª	4ª
454.	Id. doublé (v. Similoro).		
455.	Orologi (fabbrica di)................	1ª	2ª
456.	Ortolani............................	8ª	9ª
457.	Orzo (sua preparazione per la birra)..	4ª	5ª
458.	Ossa (bruciatori di).................	4ª	5ª
459.	Id. (macine per le)..................	6ª	7ª
460.	Ostie (fabbrica di)..................	2ª	3ª
461.	Ottici.............................	1ª	2ª
462.	Ottonai............................	6ª	7ª
463.	Ovatta (fabbrica di).................	3ª	4ª
464.	Paglia (fabbrica di cappelli ed oggetti di)	1ª	2ª
465.	Id. (fabb. di pasta di)...............	10ª	11ª
466.	Pakfong (v. Argentano).		
467.	Palchetti (v. Tavolati per pavimenti).		
468.	Pallini da caccia (fabb. di)...........	6ª	7ª
469.	Palombari...........................	12ª	12ª-13ª
470.	Panierai (v. Canestrari).		
471.	Panifici con uso di macch.	4ª	5ª
472.	Id. senza uso di macch..............	2ª	3ª
473.	Panno (fabbrica di)..................	3ª	4ª-5ª
474.	Parafulmini (costruttori e collocatori di)	12ª	12ª-13ª
475.	Parrucchieri........................	1ª	2ª
476.	Passamanterie......................	3ª	4ª
477.	Paste (fabbrica di)..................	4ª	5ª
478.	Pasticcerie.........................	2ª	3ª
479.	Patina da scarpe (fabbrica di)........	4ª	5ª
480.	Pavimenti in mattoni, mattonelle, e cementi (lavoranti in)................	4ª	5ª
481.	Pece (raffineria di).................	6ª	7ª
482.	Pelle (fabb. di oggetti di)............	3ª	4ª
483.	Pennelli (fabbrica di)................	3ª	4ª
484.	Pennini (fabbrica di)................	4ª	5ª
485.	Pentolai...........................	3ª	4ª
486.	Pergamena (fabbrica di)..............	6ª	7ª
487.	Persiane (fabbrica di)...............	5ª	6ª
488.	Pesca (fabb. di oggetti da)...........	10ª	11ª
489.	Pescaie (addetti alle)................	11ª	12ª
490.	Pescatori in alto mare...............	12ª	12ª-13ª
491.	Id. su laghi o fiumi..................	10ª	11ª
492.	Petrolio (raffineria di)...............	8ª	9ª
493.	Pettini (fabbrica di).................	4ª	5ª
494.	Pianoforti (fabbrica di)..............	6ª	7ª
495.	Pietre (cave di) con uso di mine a polvere o a dinamite..................	12ª	12ª-13ª
496.	Id. (id.) senza uso di mine...........	9ª	10ª
497.	Id. focaie (lavorazione delle).........	4ª	5ª
498.	Id. da mulino (lavor. di).............	10ª	11ª
499.	Pile da riso.........................	5ª	6ª
500.	Piombo (lavoranti in)................	10ª-11ª	11ª-12ª
501.	Pipe (v. Bastoni).		
502.	Pirotecnici (v. Fuochi artificiali).		
503.	Pittori e decoratori..................	4ª	5ª
504.	Id. id. lavoranti su impalcature e all'esterno delle case..................	11ª	12ª
505.	Id. id. lavoranti su impalcature e nello interno delle case................	7ª	8ª
506.	Id. id. di porcellane.................	1ª-2ª	3ª
507.	Id. di vetri.........................	2ª	3ª
508.	Plüsch (v. Felpa).		
509.	Polsini (v. Solini).		
510.	Polvere pirica (fabb. di).............	13ª	13ª
511.	Pompe (fabbrica di)..................	5ª	6ª
512.	Pompieri regolari...................	7ª	8ª
513.	Id. volontari.......................	2ª	3ª
514.	Ponti in legno (v. Armature).		
515.	Porcellana (lavoranti in)............	4ª	5ª
516.	Portafogli (fabbrica di)..............	3ª	4ª
517.	Portalettere........................	4ª	5ª
518.	Portieri...........................	3ª	4ª
519.	Posta (personale degli uffici di).......	1ª	2ª
520.	Id. (personale viaggiante nelle corriere postali in pianura)................	6ª	7ª
521.	Id. (personale viaggiante nelle corriere postali in montagna)...............	10ª	11ª
522.	Id. (personale ambulante sulle ferrovie)	9ª	10ª
523.	Potassa (raffineria di)...............	5ª	6ª
524.	Pozzi (lavoranti ai)..................	11ª	12ª
525.	Pozzineri (lavoranti ai)..............	11ª	12ª
526.	Preparati esplodenti (fabbrica di).....	12ª	12ª-13ª
527.	Prodotti chimici (fabbrica di) con uso di materie corrosive...............	8ª	9ª
528.	Id. id. con uso di materie esplodenti..	13ª	13ª
529.	Id. id. senza uso di materie corrosive o facilmente esplodenti..............	7ª	8ª
530.	Profumerie (fabbrica di)..............	1ª	2ª
531.	Pulitura chim. dei metalli............	9ª	10ª-11ª
532.	Purificatori di metalli...............	9ª	10ª-11ª
533.	Rame (fond. di) e ramerie...........	8ª	9ª
534.	Refe (torcitura del).................	4ª	5ª
535.	Ricami e maglierie (lavoranti in)......	1ª	2ª
536.	Robbia (preparaz. della).............	4ª	5ª
537.	Sale (miniere di) con speciali pericoli.	12ª	12ª-13ª
538.	Id. (id.) senza speciali pericoli.......	10ª	11ª-12ª
539.	Id. ammoniaco (fabbrica di)..........	4ª	5ª
540.	Id. di guado (raffineria di)...........	5ª	6ª
541.	Saline e raffinerie di sale............	3ª	4ª
542.	Salnitraie..........................	4ª	5ª
543.	Salsicciai lavor. al macello..........	10ª	11ª
544.	Id. non lav. al macello..............	7ª	8ª-9ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione collettiva semplice e combinata
545.	Salumai	6ª	7ª
546.	Sapone (fabbrica di)	5ª	6ª
547.	Sarti	1ª	2ª
548.	Scalpellini	7ª	8ª
549.	Id. lavoranti su impalcature o ponti	11ª	12ª
550.	Scardassini (v. Batticotone).		
551.	Sciroppi (fabb. di)	6ª	7ª
552.	Scrivani (v. Giovani di studio).		
553.	Scuderie (personale delle)	12ª	12ª-13ª
554.	Scultori lavoranti su impalcature o ponti	10ª	11ª
555.	Scultura (laboratori in ornamenti di)	6ª	7ª
556.	Segatori a mano	8ª	9ª
557.	Segherie con uso di seghe circolari o fresatrici	11ª	12ª
558.	Segherie senza uso di seghe circolari	9ª	10ª
559.	Sego (fabbrica di)	5ª	6ª
560.	Sellai	3ª	4ª
561.	Senape (fabbrica di)	5ª	6ª
562.	Servitori (v. Inservienti).		
563.	Seta (filatura della)	2ª	3ª
564.	Id. (tessit. a mano della)	1ª	2ª
565.	Id. (tessitura meccanica della)	2ª	3ª
566.	Shoddy (v. Lana artificiale).		
567.	Sidro (fabbrica di)	9ª	10ª
568.	Sigari (fabbrica di)	2ª	3ª
569.	Similoro (fabbrica di)	4ª	5ª
570.	Smacchiatori	4ª	5ª
571.	Smalto (fabbrica di)	7ª	8ª
572.	Smeriglio (fabb. di)	7ª	8ª
573.	Soda (raffineria di)	5ª	6ª
574.	Solfatare	12ª	12ª-13ª
575.	Solfuro di carbonio (fabbrica di)	11ª	12ª
576.	Solini, polsini e cravatte (fabb. di)	4ª	5ª
577.	Spade (riparatori e pulitori di)	4ª	5ª
578.	Spago (fabbrica di)	4ª	4ª-5ª
579.	Spazzacamini	8ª	9ª
580.	Spazzini	3ª	4ª
581.	Spazzole (fabbrica di)	4ª	5ª
582.	Specchi (fabbrica di)	4ª	5ª
583.	Spedizionieri (lavoranti e basso personale)	9ª	10ª
584.	Spilli (fabbrica di)	4ª	5ª
585.	Spirito (distillerie di)	7ª	8ª
586.	Spole (fabbrica di)	7ª	8ª
587.	Squeri (v. Cantieri).		
588.	Stagnai	8ª	8ª-9ª
589.	Stallieri	9ª-10ª	10ª-11ª
590.	Stamigna (fabbrica di)	4ª	5ª
591.	Stamperie con uso di macchine a vapore	2ª	3ª
592.	Id. senza uso di macchine a vapore	1ª	2ª
593.	Stipettai	9ª-10ª	10ª
594.	Stivatori di navi	11ª	12ª
595.	Stoffe (stamperie di)	2ª	2ª
596.	Strade ferrate (fabb. di materiale per le)	10ª	11ª
597.	Id. (officine per riparazione al materiale delle)	5ª	6ª
598.	Id. (personale delle)	9ª-10ª	11ª
599.	Strade montane (lav. alle)	11ª	12ª
600.	Stradini	3ª	4ª
601.	Stras (fabbrica di)	7ª	8ª
602.	Strumenti musicali (fabb. di) con uso di macchine	5ª	6ª
603.	Id. (id.) senza uso di macchine	2ª	3ª
604.	Stuccatori	4ª	5ª
605.	Stufe (fabbrica di)	6ª	7ª
606.	Stuoie (fabbrica di)	2ª	3ª
607.	Sughero (fabbrica di articoli di)	4ª	5ª-6ª
608.	Tabacchi (fabbrica di)	2ª	3ª
609.	Taglialegna	10ª	10-11ª
610.	Tapioca (fabbrica di)	4ª	5ª
611.	Tappeti (fabbrica di)	3ª	4ª
612.	Tappezzeria (fabbrica di)	4ª	5ª
613.	Tappezzieri	2ª	3ª
614.	Tartaruga (fabbrica d'oggetti di)	7ª	8ª
615.	Tavolati per pavimenti (fabbrica di)	9ª-10ª	11ª
616.	Tela (fabbrica e stampa di)	2ª	3ª
617.	Tela (imbiancatura di)	2ª	3ª
618.	Id. incerata (fabbrica di)	4ª	5ª
619.	Id. da vele (fabbrica di)	3ª	4ª
620.	Tela metallica (fabbrica di)	5ª	5ª-6ª
621.	Telefoni (lavoranti ai)	8ª	9ª
622.	Telegrafi (fabbrica di materiale pei)	5ª	6ª
623.	Id. (lavoranti ai)	5ª	6ª
624.	Id. (personale degli uffici dei)	1ª	2ª
625.	Tendine (fabbrica di)	5ª	6ª
626.	Terra cotta (lavoranti in)	4ª	5ª
627.	Tessiture a mano	1ª	2ª
628.	Id. meccaniche	2ª	3ª
629.	Tetti (copritori di)	12ª	12ª-13ª
630.	Id. di lavagna (costruttori di)	12ª	12ª-13ª
631.	Tintoria	3ª	4ª
632.	Tipografia con uso di macchine a vapore	2ª	3ª
633.	Id. senza uso di macchine a vapore	1ª	2ª
634.	Tornitori in legno	2ª	3ª
635.	Id. in metalli	6ª	7ª
636.	Id. in osso	3ª	4ª
637.	Tramvie (personale delle)	6ª	7ª
638.	Trasporti pericolosi (addetti ai)	12ª	12ª-13ª
639.	Trebbiatrici (lavoranti alle)	11ª	12ª
640.	Trementina (fabbrica di)	7ª	8ª
641.	Tubi di cuoio (fabbrica di)	6ª	7ª
642.	Id. ferro (fabbrica di)	6ª	7ª
643.	Id. piombo (fabbrica di)	6ª	7ª
644.	Id. tela (fabbrica di)	6ª	7ª
645.	Tubi di vetro (fabbrica di)	7ª	8ª
646.	Tulle (fabbrica di)	1ª	2ª
647.	Turaccioli (fabbrica di)	4ª	5ª
648.	Unto per veicoli (fabbrica di)	7ª	8ª
649.	Utensili (fabbrica di)	8ª	8ª-9ª
650.	Vaccari e bovari	9ª	10ª
651.	Vagoni (v. Strade ferrate).		
652.	Valigiai	2ª	3ª
653.	Veli (fabbrica di)	1ª	2ª
654.	Velluto (fabbrica di)	2ª	3ª
655.	Venditori ambulanti	9ª	10ª
656.	Vermicelli (fabbrica di)	4ª	5ª
657.	Vernici (fabbrica di)	7ª	8ª
658.	Verniciatori	4ª	5ª
659.	Id. lavoranti su impalcature o ponti	11ª	12ª
660.	Verricelli (fabbrica di)	9ª	10ª-11ª
661.	Vetrai	2ª	3ª
662.	Vetri (fabbrica di)	3ª	4ª
663.	Id. (pulitori e lisciatori di)	4ª	5ª

Numero d'ordine	INDUSTRIE, ARTI, MESTIERI E CONDIZIONI	CLASSI DI RISCHIO per l'assicurazione individuale	per l'assicurazione collettiva semplice o combinata
664.	Vetriolo (fabbrica di)	4ª	5ª
665.	Vetturini (v. Cocchieri).		
666.	Vigili (v. Assistenti).		
667.	Vignaiuoli	4ª	5ª
668.	Vimini (fabbrica di oggetti di)	1ª	2ª
669.	Vini (commercio di)	3ª	4ª
670.	Id. (fabbricazione e preparazione di)	4ª	5ª
671.	Id. di Champagne (fabbrica di)	4ª	5ª
672.	Id. di frutta (fabbrica di)	2ª	3ª
673.	Id. spumanti (fabbrica di)	7ª	8ª
674.	Viti (fabbrica di)	7ª	8ª
675.	Vuotatori di fogne	11ª	12ª
676.	Zatterai su laghi e fiumi	12ª	12ª-13ª
677.	Zecche (lavoranti nelle)	7ª	8ª
678.	Zinco (fabbrica di oggetti di)	5ª	6ª
679.	Id. (fonderia e laminatoio di)	8ª	9ª
680.	Id. (lavoranti in)	10ª-11ª	11ª-12ª
681.	Zoccoli (fabbrica di)	2ª	3ª
682.	Zolfo (raffineria, macin. e sublimazione dello)	9ª	10ª
683.	Zucchero (fabbrica e raffineria di)	7ª	8ª
684.	Id. di barbabietole (fabbrica di)	9ª	10ª-11ª

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso a premi per la preparazione di frutta secche.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Visto il Regio decreto 3 aprile 1884, col quale è istituito, in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino, un concorso tra fabbricanti di apparecchi per l'essiccamento delle frutta e tra i produttori di frutta secche e segnatamente dei fichi e di uva;

Visto l'articolo 2 del detto R. decreto, col quale viene stabilito che con decreto Ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'Agricoltura,

Decreta:

Art. 1. I premi del concorso per la preparazione di frutta secche consistono:

a) Per i fabbricanti di apparecchi: medaglia d'oro con lire 500, ed acquisto per parte del Ministero di due esemplari degli apparecchi del sistema che riporterà il primo premio; due medaglie d'argento con lire 200 ciascuna;

b) Per i preparatori di frutta secche:

Una medaglia d'oro con . . . . L. 500
Una medaglia d'argento con . . . . . » 300
Due medaglie di bronzo, ciascuna con . . » 150

Art. 2. Le domande di concorso dovranno essere presentate al Ministero di Agricoltura non più tardi della fine del mese di maggio.

Art. 3. I premi saranno assegnati ai fabbricanti che presenteranno apparecchi, giudicati tali da corrispondere pienamente all'ufficio cui sono destinati, ed ai produttori, i quali esibiranno le frutta secche da essi preparate, segnatamente fichi ed uva, in tali condizioni da poter gareggiare coi corrispondenti prodotti provenienti dall'estero.

Art. 4. Oltre alla bontà intrinseca ed a tutte le altre qualità del prodotto, saranno tenute presenti nella aggiudicazione dei premi le seguenti condizioni:

a) I modi adoperati nello essiccamento, se cioè le frutta siano state essiccate col calore naturale, ovvero con calore artificiale per via di appositi apparecchi;

b) La quantità della produzione ed il costo della merce;

c) Il collocamento in recipienti, atti alla buona e lunga conservazione della merce, e che a queste qualità accoppino quella di un gradevole aspetto.

Tra gli apparecchi saranno preferiti quelli, che alla semplicità ed alla solidità di costruzione, accoppieranno la modicità del prezzo.

Art. 5. Tanto gli apparecchi, quanto le frutta secche contemplate nel presente concorso, dovendo figurare all'Esposizione di Torino, il Ministero si riserva di fare le pratiche necessarie col Comitato esecutivo per la loro ammissione, qualora i concorrenti non abbiano fatta la domanda per essere ammessi all'Esposizione.

Art. 6. Gli esperimenti degli apparecchi avranno luogo nel mese di settembre 1884.

Art. 7. Le domande, di cui all'articolo 2, dovranno essere corredate da disegni degli apparecchi adoperati, dalle notizie intorno alla produzione ed alla quantità della merce prodotta, ed in generale da tutte le altre notizie che possano dare un concetto delle industrie esercitate dai concorrenti.

Art. 8. Una speciale Commissione assegnerà i premi.

Roma, lì 16 aprile 1884.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

Concorso a premi tra i coltivatori di alberi, di frutici e di arbusti ornamentali da piena terra.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Visto il Regio decreto 3 aprile 1884, col quale, in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino, è istituito un *Concorso tra i coltivatori d'alberi, di frutici e di arbusti ornamentali da piena terra,* allo scopo di incoraggiare la produzione di queste nuove varietà di piante;

Visto l'articolo 2 del detto R. decreto, col quale viene stabilito che con decreto Ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale d'agricoltura,

Decreta:

Art. 1. I premi pel concorso tra i coltivatori di dette piante sono:

Medaglia d'oro con . . . L. 500
Medaglia d'argento con . . » 300
Medaglia di bronzo con . . » 150

Art. 2. Questi premi verranno aggiudicati da un'apposita Commissione a coloro che, non più tardi della fine del mese di maggio, dichiareranno di volere prendere parte al concorso.

Art. 3. Le domande dovranno essere corredate dalla indicazione del numero e della specie delle nuove varietà ottenute, dei caratteri principali che distinguono dalla specie le dette varietà, e dell'anno in cui furono ottenute. Nelle domande dovrà essere pure indicato se le nuove varietà furono ottenute per seme, o per divisione di parte (*innesto, talee,* ecc.).

Art. 4. Per concorrere al 1° premio si richiedono non meno di 8 a 12 nuove varietà, pregevoli pel portamento della pianta, per la forma e la colorazione delle foglie e dei frutti, ed infine per qualsivoglia altra qualità ornamentale.

Per concorrere al 2° premio si richiedono da 4 a 7 nuove varietà di piante, che abbiano le qualità dette di sopra.

Per concorrere al 3° premio si domandano da 2 a 3 nuove varietà di piante, aventi i titoli suespressi.

Art. 5. Le piante indicate nel presente concorso dovendo figurare all'Esposizione di Torino, il Ministero si riserva di fare le pratiche necessarie col Comitato esecutivo per la loro ammissione, qualora i concorrenti non abbiano fatta la domanda per essere ammessi all'Esposizione.

Art. 6. La Commissione di cui nell'articolo 2, potrà segnalare al Ministero se, oltre ai concorrenti che rimasero vittoriosi nel concorso, ve ne abbia qualcun altro che sia meritevole di un premio speciale anche per una pianta soltanto, la quale riunisca in sè tali pregi da raccomandarne la diffusione nei giardini e nei boschetti.

Roma, il 16 aprile 1884.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

Concorso a premi tra i produttori di nuove varietà di piante da frutto (peri, meli, pruni o susini).

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Visto il Regio decreto 3 aprile 1884, col quale, in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino, è istituito un *Concorso tra i produttori di nuove varietà di piante da frutto*, nell'intento di incoraggiare gli agricoltori, i giardinieri ed i pomicultori alla produzione di novelle varietà di frutta (pere, mele, prune o susine) per via di seminagione;

Visto l'articolo 2 del detto decreto, col quale viene stabilito che con decreto Ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura,

Decreta:

Art. 1. I premi pel concorso tra i produttori di nuove varietà di piante da frutto consistono:

Medaglia d'oro con	L. 500
Medaglia d'argento con . . .	» 300
Medaglia di bronzo con . . .	» 150

Art. 2. I concorrenti ai premi, di cui nell'articolo precedente, dovranno inviare la dimanda di concorso al Ministero di Agricoltura, non più tardi della fine del mese di maggio 1884.

Art. 3. Le dimande dovranno essere corredate della indicazione delle nuove varietà ottenute dal concorrente, dell'anno in cui le stesse nuove varietà fruttificarono per la prima volta, e del luogo in cui si trovano le *piante-madri*.

Art. 4. Per conseguire la medaglia di 1ª classe si richiedono non meno di dieci a dodici nuove varietà di frutta, le quali abbiano dei pregi non comuni, sia per la bellezza e la bontà, sia per la molta precocità, ovvero per la facile e lunga conservazione.

Per conseguire la medaglia di 2ª classe si richiedono da 5 a 9 nuove varietà, che abbiano le qualità avanti accennate.

Per conseguire la medaglia di 3ª classe dovranno presentarsi non meno di 2 a 4 nuove varietà pregevoli.

Art. 5. Le nuove varietà di frutta presentate al concorso dovendo figurare all'Esposizione di Torino, il Ministero si riserva di fare le pratiche necessarie col Comitato esecutivo per la loro ammissione, qualora i concorrenti non abbiano fatta la domanda per essere ammessi all'Esposizione.

Art. 6. La Commissione, per l'aggiudicazione dei premi suddetti, potrà indicare al Ministero se tra i concorrenti, che non ottennero il premio perchè non soddisfecero alle condizioni segnate all'articolo 4, ve ne abbia qualcuno che sia meritevole di ricompensa anche per una sola varietà di pera, di mela e di pruna o susina da esso ottenuta, e la cui propagazione meriti di essere raccomandata per le sue buone qualità.

Roma, 16 aprile 1884.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO
alla cattedra di Anatomia normale, generale e descrittiva *nella R. Università di Genova.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Anatomia normale, generale e descrittiva* nella R. Università di Genova, colle norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1882, e modificato con R. decreto 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande ed i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 luglio 1884.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 22 marzo 1884.

Il Direttore capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO. 3

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con R. decreto del 30 marzo 1884:

Ponzio-Vaglia Michelangelo, archivista di 1ª classe nel Ministero della Guerra, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 3 aprile 1884:

Capasso Salvatore, tenente medico nell'11° reggimento fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 6 aprile 1884:

Pesce Giuseppe, tenente nella 2ª compagnia operai d'artiglieria, collocato nella posizione di servizio ausiliario;

Calderara Pietro, id. nell'arma di fanteria, addetto al Comando della fortezza di Bologna, id. id.;

Pessano Salvatore, capitano commissario all'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

Mastellari Luigi, contabile di 1ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia a Bologna, richiamato in effettivo servizio e destinato al Panificio militare di Bologna;

Roasio cav. Francesco, segretario di 2ª classe nei Tribunali militari, promosso alla 1ª classe;

Biscontini Giuseppe, sostituto segretario aggiunto id., id. sostituto segretario di 2ª classe;

Alovisio Paolo, alunno di segreteria id., nominato sostituto segretario aggiunto id. id.;

De Maio Michele, id. id., id. id. id. id.

Con RR. decreti del 10 aprile 1884:

Lencisa cav. Faustino, colonnello comandante superiore dei distretti militari della divisione di Verona, fu promosso al grado di maggiore generale, continuando nell'attuale comando;

Rosaguti cav. Pietro, id. id. id. id. di Alessandria, id. id.;

Bozzetti cav. Romeo, id. id. la brigata Pisa, id. id.;

Campo cav. Francesco, id. id. id. Cagliari, id. id.;

Quaglia cav. Nicola, id. id. territoriale d'artiglieria a Bologna, id. id.;

Galli Della Mantica cav. Casimiro, id. id. la brigata Forlì, id. id.;

Testi nob. Jacopo, id. id. id. Brescia, id. id.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si fa noto per ogni effetto di ragione che questa Amministrazione, a seguito della domanda avanzata nel dì 17 corrente dai signori Pacifico e dott. Apollo Jacometti, corredata dei necessari documenti, ha provveduto, non ostante la mancanza della fede di deposito, al pagamento a favore dei suddetti signori Jacometti, nella loro qualità di figli e di eredi di Jacometti avv. Amato, della somma di lire 403 12 (lire quattrocentotre e centesimi dodici), depositata nel Sacro Monte di Pietà di Roma da Jacometti avv. Amato surriferito, essendo stata dichiarata perenta la ipoteca iscritta nello ufficio della Conservatoria delle ipoteche di Roma nel dì 4 gennaio 1842 a favore del fu Amato Giacometti, alla cancellazione della quale ipoteca era subordinata la restituzione del deposito suddetto.

Roma, 23 aprile 1884.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE *(3ª pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 265642 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 82702 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome della Congregazione di Santa Maria dell'Umiltà dei reverendi Cento Sacerdoti in Napoli, e n. 232437 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 49497 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 210, intestata come la precedente, e vincolate entrambe per usufrutto a favore di *De Flore* Giuseppe fu Giuseppe, sono state così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece vincolarsi di usufrutto a favore di *Di Flora* Giuseppe fu Giuseppe, vero usufruttuario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 3 aprile 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 23 corrente in Suvereto, provincia di Pisa, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 24 aprile 1884.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Globe* si rallegra della buona accoglienza fatta dal re di Abissinia all'ammiraglio Hewett e chiede che l'Inghilterra procuri di assicurarsi le simpatie di quel sovrano accordandogli la striscia di territorio ed il porto sul Mar Rosso che egli chiede da tanto tempo.

« Non dipende più che da noi, dice il *Globe*, di avere sul Mar Rosso un potente alleato invece che lasciarlo scivolare nelle mani rapaci della Francia. Oltredichè in questa questione vi è un significato della più alta politica. Tutti i viaggiatori sono d'accordo nell'asserire che, anche nello stato presente delle cose, l'Abissinia cristiana prova una enorme difficoltà di respingere il fiotto invadente del maomettanismo sudanese. Se il re Giovanni scomparisse, il di lui impero probabilmente cadrebbe in frantumi, ed in tal caso la potenza dell'Islam giungerebbe a dominare in quei territorii e produrrebbe uno sviluppo immenso della schiavitù e della tratta dei negri. »

Il *Daily Telegraph* dichiara che l'invio in massa dei delinquenti francesi alla Nuova Caledonia crea per l'Australia un pericolo che provoca ad un tempo timore ed indignazione.

« Certamente, dice il foglio inglese, una grande nazione come la Francia ha da dare al mondo dei grandi esempi. I francesi hanno diritto di fare della Nuova Caledonia una colonia penitenziaria. Ma essi hanno nel medesimo tempo l'obbligo correlativo di stabilire un cordone protettore rigoroso attorno di tale colonia. Ove essi trascurassero un tale provvedimento, l'Australia si incaricherebbe essa medesima della propria protezione, e si vedrebbero dei sudditi inglesi impegnati in una specie di guerra non ufficiale contro la Francia nel Pacifico.

« Questa è, conchiude il *Daily Telegraph*, una prospettiva deplorevole. È necessario di ricercare e di trovare il più presto che si possa un componimento di questa questione. »

La *Pall Mall Gazette* in un suo articolo sulla situazione dell'Egitto dice che, sebbene non sembri, la politica del gabinetto inglese tende direttamente a provocare una guerra colla Francia.

Le dichiarazioni di sir William Harcourt nel discorso che egli pronunziò durante le vacanze, aggiunge la *Pall Mall Gazette*, incoraggiarono le illusioni della Francia, le quali non possono verificarsi, perchè gli inglesi senza distinzione sono risolutissimi di impedire che l'Egitto cada in potere dei francesi.

La *Pall Mall Gazette* afferma che la Francia nutre il pensiero di andare in Egitto non appena l'Inghilterra ne avrà ritirate le sue truppe, per modo che, se l'Inghilterra effettua lo sgombero dell'Egitto, il governo inglese dovrà ben presto subire i fatti che si compiranno o dichiarare la guerra alla Francia.

« Se adunque il Ministero inglese, termina il foglio citato, il quale sopra ogni cosa desidera la pace, vuole evitare la guerra colla Francia, esso dovrà far intendere a questa che gli inglesi non usciranno punto dall'Egitto prima che vi sia fondato uno stabile governo, e che fino a quel momento l'Inghilterra governerà essa quel paese »

Notizie da Pechino assicurano che il cambiamento di gabinetto si è fatto senza disordini. Il principe Chun ha

notificato il suo avvenimento al potere ai rappresentanti della China all'estero senza indicare l'indirizzo politico che seguirà il suo governo.

Tshou, membro dell'istruzione pubblica, è stato nominato membro del Tsung-Li-Yamen, o dipartimento degli esteri. Questo personaggio è noto specialmente per una protesta che diresse al principe Kong, quando questi accettò le dimissioni di Tso-Tsong-Tau, l'ex-vicerè di Nankin, noto per i suoi sentimenti ostili agli stranieri.

Tshou e Khuan-Bele sono i due soli nuovi membri del Tsung-Li-Yamen. Gli altri cinque membri di questo corpo hanno conservato le loro funzioni, e sono:

Ling-Shou, ministro dell'interno; Tchang-Paelong, vice-presidente del ministero delle inchieste (Corte di cassazione); Tsen-Allang-Ping, sottosegretario di Stato al ministero dei riti; Tsho-Tsia-Mi, prefetto di Pechino; Wow-Tin-Fau, sottosegretario di Stato del ministero della Corte.

Pare finora erronea la voce del richiamo di Li-Fong-Po, ministro presso le Corti di Vienna, Berlino e Roma, e di Tschen-Tsao-Yu, ministro presso i governi di Washington e di Madrid.

A Pechino si ritiene che i mutamenti avvenuti sono la conseguenza naturale del malcontento provocato dagli insuccessi subìti dalla politica chinese nel Tonchino, ma che non implicano una politica più accentuata nè contro gli stranieri in generale, nè contro la Francia in particolare.

Lo *Standard* ha ricevuto dal Cairo il seguente telegramma:

« Il generale Gordon telegrafò a sir E. Baring per manifestargli tutto il suo sdegno sul modo come fu abbandonato dal governo inglese.

« Gordon dichiara inoltre che si separò completamente da coloro che hanno disertato la sua causa e che su questi ricadrà la responsabilità del sangue di tutti gli infelici che morranno nel Sudan. »

Lo stesso giornale pubblica un telegramma dal Cairo il quale dice:

« Rilevo, da fonte che credo sicura, che al Cairo è stato deciso di rinviare in tutta fretta a Karthum tutte le forze disponibili dell'esercito egiziano. Si spera che la spedizione potrà partire entro sei settimane al più tardi. »

Il corrispondente del *Times* dalla stessa città scrive per telegrafo:

« Il governatore di Berber domanda se i rinforzi che esso attende sono per via. Se sì, esso continuerà a resistere il meglio che può coll'aiuto di una guarnigione che conta 700 uomini; se no, esso domanda istruzioni prima di conchiudere un accomodamento col Mahdi. »

Il *Daily Telegraph*, da canto suo, pubblica il seguente telegramma dal Cairo:

« Le notizie di Berber sono desolanti. Fra breve le comunicazioni saranno rotte. Tutte le guarnigioni fino a Dongola, verso il sud, sono in una situazione delle più critiche.

« Il Mahdi fa spargere dei nuovi proclami; esso spinge attivamente alla rivolta gli sceicchi e gli ulema, e promette di distruggere la tribù dei Tagilli che recentemente gli ha fatto subire una disfatta. »

Annunciasi da Vienna che il giorno della Pasqua greca fu pubblicato nella Bosnia e nell'Erzegovina un decreto dell'imperatore Francesco Giuseppe, con cui viene soppressa la tassa che, sotto il nome di « Wladikarnov », la popolazione greca ortodossa pagava finora per i bisogni del suo culto, tassa che non esisteva per le altre confessioni.

I fogli austriaci vedono in ciò un passo nella conquista morale del paese occupato, convinti come sono che la popolazione greca ortodossa della Bosnia e dell'Erzegovina accoglierà di gran cuore questa prova di benevolenza del governo.

Scrivono dal Brasile all'*Havas*, che una legge del 1870 dava facoltà al governo brasiliano di vendere le proprietà degli ordini monastici, ma che la legge stessa è rimasta fin qui, lettera morta. Però di fronte alla necessità di assicurare all'emigrazione delle terre accessibili ai piccoli capitali, il governo ha deciso di applicare la legge ed ha istituito una Commissione che, senza tener conto dell'opposizione del clero, procederà alla vendita delle terre divenute disponibili.

Il Congresso del Messico si è riunito il 1° aprile. Per telegrafo è giunto ai giornali inglesi il sunto del messaggio presidenziale letto in quella occasione.

« Le relazioni del Messico colle potenze straniere, dice il messaggio, sono cordiali. I negoziati relativi alla ripresa delle relazioni coll'Inghilterra continuano.

« Il trattato di reciprocità cogli Stati Uniti avrà una potente influenza sul commercio dei due paesi. Le strade ferrate danno buoni risultati. La linea principale del *Mexican Central* è terminata. La repubblica messicana possiede attualmente 3,528 miglia di strade ferrate, e la rete telegrafica si è notevolmente sviluppata dopo l'ultima sessione del Congresso.

« Una società di navigazione che fa i viaggi in Asia ha avuto una sovvenzione. La fusione delle Banche nazionale e mercantile è un fatto compiuto. Non furono ancora concretate le misure che esse prenderanno per la sistemazione del debito inglese. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 24. — La *Politische Correspondenz* ha da Rustciuk che il principe Alessandro di Bulgaria è arrivato assieme ai suoi ministri in quella città, donde ripartirà per Varna per riceverci il principe Rodolfo e la principessa Stefania che vi sono attesi domani mattina.

PARIGI, 24. — Il *Temps* dice:

« Martedì lord Lyons consegnò a Ferry la nota che propone la Conferenza. Essa limita l'opera della Conferenza a due punti: primo, la questione di sapere se convenga modificare la legge per la liquida-

zione del debito egiziano; secondo, determinare le modificazioni da introdurvi.

« La nota è diretta, non ai quattordici firmatari della legge di liquidazione, ma soltanto ai firmatari del trattato di Berlino ed anche alla Turchia. Propone a sede della Conferenza Londra o Costantinopoli. È brevissima e accompagnata da una Memoria, che dimostra la necessità di riformare la legge di liquidazione.

« Questa Memoria espone lo stato finanziario dell'Egitto ed i suoi disavanzi graduali. L'Egitto trovasi nella necessità di contrarre un prestito di 8 milioni di lire sterline, ma gli è impossibile farlo, non potendo dare pegno.

« Il governo inglese suggerisce, nella Memoria, di sopprimere, o almeno di differire l'ammortamento del debito senza diminuire l'interesse dei cuponi. La Memoria propone inoltre delle economie sull'esercito egiziano. »

Il *Temps* soggiunge che tale è il programma che verrà sottoposto alla Conferenza, se le potenze l'accettano.

PARIGI, 24. — Il *Temps* ha da Madrid:

« Si smentiscono le notizie di alcuni giornali circa a disordini che sarebbero scoppiati nelle provincie di Alicante, Valenza, Lerida e Cartagena. »

Il *Dia* però pretende che queste notizie hanno qualche fondamento. Il governo ha preso delle misure di precauzione.

SHANGHAI, 24. — Dicesi che il principe Kong si sia suicidato, ma questa notizia non è ancora confermata.

PARIGI, 24. — Il nunzio fece visita al ministro presidente Ferry.

TORINO, 25. — Preparansi festose accoglienze alle LL. MM. sebbene arrivino in forma privata.

Si nota in tutta Torino un'animazione straordinaria. Vi sono oltre cinquantamila forestieri, arrivati oggi da ogni parte d'Europa. Vi sono notabilità politiche, artistiche, industriali, ed i rappresentanti dei principali giornali di Parigi, Londra, Berlino, Vienna e Bruxelles.

La cerimonia dell'inaugurazione della Esposizione si annunzia splendida.

TORINO, 25 (urgenza). — I Sovrani sono giunti alle ore 3 45, e si sono recati al palazzo Reale in mezzo ad una dimostrazione indescrivibile. La popolazione è stipatissima.

TORINO, 25. — Il treno Reale è entrato nella stazione in perfetto orario.

Attendevano alla stazione le LL. AA. RR. la Principessa Clotilde, la Duchessa di Genova, i Principi Amedeo, Tommaso e di Carignano, l'onorevole Mancini, il conte di Sambuy, che presentò un mazzo di fiori alla Regina, gli onorevoli Villa, Boselli, Minghetti, le autorità politiche, amministrative e militari, le rappresentanze dell'Esposizione, le dame d'onore, ed una folla immensa di cittadini.

Le Loro Maestà, scese dal vagone, abbracciarono le Principesse ed i Principi.

Appena uscite dalla stazione le Loro Maestà, cominciò una dimostrazione indescrivibile.

Piazza San Carlo, piazza Carlo Felice, via Roma, piazza Castello e piazza Reale, presentavano uno spettacolo imponente.

Folla immensa, finestre imbandierate, gremite.

Il corteo Reale procedeva stentatamente al passo fra entusiastiche ovazioni.

Le Loro Maestà ringraziavano commosse.

Il tempo è buono.

Il treno diplomatico arrivò in ritardo alle ore 2 30.

TORINO, 25. — La popolazione accalcata in piazza Reale acclamò vivamente le Loro Maestà, che si presentarono più volte a ringraziare.

Le Loro Maestà ricevettero subito le autorità.

PARIGI, 25. — È smentito che Millot abbia intenzione di bloccare Canton. Interrogato dal governo, Millot rispose che egli crede inutile andare a Kao-Bang e a Lang-Son, e che basterà occupare Thain-Guyen e Phulan-Thuon.

GENOVA, 25. — Il piroscafo *China*, della Navigazione Generale Italiana, è partito per Bombay.

VENEZIA, 25. — La missione militare giapponese, dopo aver visitato l'arsenale e le fortificazioni, partì oggi alle tre pomeridiane per Milano.

BRINDISI, 25. — Provenienti dall'Egitto, sono arrivati sir Evelyn Baring ed i generali Graham, i quali sono ripartiti per Londra.

VIENNA, 25. — La *Politische Correspondenz* dice che la nota inglese relativa agli affari d'Egitto è stata notificata ieri al gabinetto di Vienna.

L'allegato che accompagna la nota non contiene nessuna proposta, ma dichiara che il gabinetto di Londra sta deliberando ancora sulla proposta da sottomettersi alle potenze.

È giunta a Varna la coppia arciducale. Vi fu ricevuta dal principe Alessandro.

BERLINO, 25. — Bismarck e Hatzfeldt sono trattenuti alle loro case da raffreddori.

Il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Busch, chiese un congedo per motivi di salute.

PORTO-SAID, 25. — Dicesi che l'incendio nel quartiere arabo sia scoppiato in venti punti.

Gli arabi senza tetto sono seimila.

MADRID, 25. — La Legazione degli Stati Uniti informò il governo spagnuolo che il governo di Washington ha impedito una nuova spedizione di filibustieri.

Il Tago è straripato.

PARIGI, 25. — Lespèes telegrafa che le autorità chinesi di Fou-Tcheou lo ricevettero cordialmente e gli fecero visitare gli stabilimenti di marina.

L'AJA, 25. — La prima Camera approvò il progetto di demonetizzare 25 milioni d'argento.

R. Accademia dei Lincei

Adunanza generale delle due Classi, del 6 aprile 1884 presieduta dal socio anziano fra i presenti Senatore C. MAGGIORANI.

Il segretario BLASERNA comunica le condoglianze per la morte del Presidente QUINTINO SELLA, pervenute da soci, estranei, Istituti e Corpi scientifici nazionali ed esteri, dopo la seduta del 23 marzo.

Annuncia anche la morte dei soci stranieri GUGLIELMO ROBERTS e FRANCESCO MIGNET. Comunica le lettere di ringraziamento dei professori GIUSEPPE CARLE e LUIGI COSSA per la loro nomina a soci ordinari dell'Accademia, e del conte COSTANTINO NIGRA per la sua nomina a socio corrispondente.

Lo stesso SEGRETARIO presenta i libri giunti in dono, segnalando fra essi le opere dei seguenti soci:

T. TARAMELLI. *Sunto di alcune osservazioni stratigrafiche dell'Appennino piacentino.*

R. CLAUSIUS. *Zur Theorie der Kraftübertragung durch dynamoelectrische Maschinen.*

A. KANITZ. *Magyar Növénytani Lapok* — Anno VII.

N. V. KOKSCHAROW. *Materialien zur Mineralogie Russlands* — Vol. IX, pag. 1-80.

Presenta anche una rara edizione del MDCLV della *Istoria e dimostrationi intorno alle macchie solari e loro accidenti ecc., di Galileo Galilei linceo*, edizione di cui volle far dono all'Accademia l'ing. ROMOLO MELI.

Il segretario CARUTTI presenta le seguenti pubblicazioni del socio C. NIGRA: *Religioni celtiche — Glossae hibernicae veteres Codicis taurinensis — La Rassegna di Novara* — Presenta altresì l'opera dell'ab. D. MARZO: *I Gagini e la scultura in Italia nei secoli* XV *e* XVI — Vol. II.

Il socio FERRI presenta e discorre di varie pubblicazioni inviate dai soci CONTI e KUNO FISCHER.

Il socio AMARI presenta le due opere: *Sermoni e rime — Saggi critici*, inviati dal socio T. MASSARANI.

Vengono poscia presentate le seguenti memorie per essere sottoposte all'esame di Commissioni:

1. R. SCHIFF. « Degli equivalenti capillari dei corpi semplici. » (Presentata dal socio BLASERNA.)

2. LANCETTA. « Metodo per ritrarre disegni di piante dal vero. » (Presentata dal segretario della Classe di scienze fisiche.)

3. DE STEFANI. « Sulle serpentine italiane. » (Pres. id.)

4. PERCHEL. « Del sistema nervoso orbitale del coniglio. » (Presentata dal socio BIZZOZERO.)

5. CAFICI. « Nuove indagini paleoetnologiche nella tomba neolitica di Calaforno. » (Presentata dal socio CAPELLINI.)

Sono in seguito approvate per la stampa le seguenti Me-

morie, a norma delle conclusioni delle sottoindicate Commissioni:

CANNIZZARO, relatore, e COSSA. « Studi sui composti della serie del pirrolo, parte 7ª » dei signori CIAMICIAN e SILBER.

FELICI e ROSSETTI, relatore. « Sulla compressibilità dei liquidi, ed in particolare dell'acqua » dei signori PAGLIANI e VICENTINI.

FIORELLI e GUIDI, relatore. « Il significato simbolico delle piramidi egiziane » del prof. E. SCHIAPARELLI.

CREMONA, relatore, e SIACCI. « Sulla teoria e sulla classificazione delle omografie in uno spazio lineare ad un numero qualunque di dimensioni » del dott. C. SEGRE.

SCHIAPARELLI, relatore, a nome anche dei soci FERGOLA e DE GASPARIS, legge la relazione sui lavori presentati per concorrere al premio Carpi pel 1883. La Commissione propone e l'Accademia approva che detto premio sia conferito al signor dottor ALFONSO DI LEGGE, per la sua Memoria « Sul valore del diametro solare. »

Sono da ultimo presentate le seguenti Memorie e Note per la inserzione negli atti:

1. COSSA. « Sul molibdato di didimio ».

2. VOLTERRA. « Sull'equilibrio delle superficie flessibili ed inestensibili » presentata dal socio BETTI.

3. CIAMICIAN e DENNSTEDT. « Sull'azione dell'anidride ftalica sul pirrolo » presentata dal socio CANNIZZARO.

4. KOERNER. « Intorno ad alcune trasformazioni della ortonitroanilina e delle ortodiammine ».

5. BONATELLI. « Di alcune difficoltà psicologiche che si risolvono mediante il concetto dell'infinito ».

6. MORIGGIA. « Sulla neurina pura e quella del commercio mista a trimetilammina ».

7. TACCHINI. « Sulle osservazioni delle macchie e facole solari, eseguite nel R. Osservatorio del Collegio Romano, nel 1° trimestre 1884 ».

8. BETOCCHI. « Effemeridi e statistica del fiume Tevere pel 1883 ».

9. ZACCAGNA. « Sulla costituzione geologica delle Alpi Marittime, » presentata dal socio CAPELLINI.

Comitato segreto.

Il PRESIDENTE pone ai voti le conclusioni della Commissione composta dei soci SCHIAPARELLI, FERGOLA e DE GASPARIS, sul conferimento del premio Carpi pel 1883. L'Accademia all'unanimità approva che a seconda di tali conclusioni, il premio sia conferito al dott. ALFONSO DI LEGGE.

Il segretario BLASERNA fa l'appello nominale dei soci ordinari presenti. Si procede alla votazione per l'elezione del PRESIDENTE, per appello nominale e schede segrete; il risultato della votazione è il seguente:

Votanti 51 - Maggioranza 26 - BRIOSCHI 28 - CREMONA 23

Eletto BRIOSCHI.

Il socio MANCINI, prima di procedere alla nomina del Vicepresidente, ricorda le alte benemerenze del socio TERENZIO MAMIANI verso l'Italia, le scienze e le lettere, e propone che l'Accademia, in segno di onoranza e di riconoscenza, gli conferisca il titolo di PRESIDENTE ONORARIO.

La proposta è accolta con vivi applausi dagli accademici, e messa ai voti è approvata all'unanimità.

Si passa alla votazione pel Vicepresidente, sempre per appello nominale e schede segrete; il risultato della votazione è il seguente:

Votanti 49. Maggioranza 25.

FIORELLI, 26 — CARUTTI, 15 — MINGHETTI, 4 — BERTI, 2 — LAMPERTICO, 1 — MESSEDAGLIA, 1. — Eletto FIORELLI.

Il socio CARUTTI dichiara che allorquando, nei giorni precedenti, gli fu parlato della candidatura a Vicepresidente, disse l'avrebbe accettata nel solo caso che il collega FIORELLI non fosse stato esso pure candidato. Ora egli si congratula col Vicepresidente eletto, ringraziando in pari tempo coloro, che ebbero il pensiero di dare a lui, CARUTTI, il loro voto.

Il socio MINGHETTI propone che, essendo assente il Presidente di recente eletto, venga rimandata ad altra seduta la discussione dell'articolo 2° dell'ordine del giorno, riguardante la « Proposta del socio BRIOSCHI ed altri, di convocare le categorie in epoche determinate per l'elezione dei soci. »

Il socio BLASERNA dichiara che il collega BRIOSCHI, assente, avevagli manifestato già in antecedenza lo stesso desiderio.

L'Accademia approva il rinvio della discussione sull'articolo 2° dell'ordine del giorno.

Gli Accademici Segretari
DOMENICO CARUTTI.
PIETRO BLASERNA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 aprile

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	piovoso	—	12,1	4,6
Domodossola	sereno	—	13,9	3,8
Milano	coperto	—	14,1	9,0
Verona	piovoso	—	18,8	9,0
Venezia	piovoso	calmo	14,4	9,8
Torino	1/2 coperto	—	13,0	7,4
Alessandria	coperto	—	13,8	9,4
Parma	piovoso	—	12,0	7,5
Modena	piovoso	—	13,9	9,3
Genova	coperto	agitato	15,8	10,8
Forlì	1/2 coperto	—	15,6	9,0
Pesaro	coperto	calmo	17,4	10,4
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	14,9	10,0
Firenze	coperto	—	17,8	9,8
Urbino	coperto	—	15,0	9,0
Ancona	coperto	calmo	17,0	11,7
Livorno	coperto	calmo	18,0	12,0
Perugia	piovoso	—	15,0	7,7
Camerino	coperto	—	12,0	6,1
Portoferraio	1/2 coperto	calmo	17,9	11,4
Chieti	coperto	—	17,1	9,4
Aquila	coperto	—	12,8	7,7
Roma	3/4 coperto	—	19,6	12,6
Agnone	coperto	—	16,1	7,6
Foggia	piovoso	—	20,4	13,0
Bari	coperto	calmo	19,0	12,8
Napoli	coperto	agitato	17,6	13,9
Portotorres	piovoso	calmo	—	—
Potenza	piovoso	—	14,5	7,8
Lecce	coperto	—	21,0	12,9
Cosenza	coperto	—	19,6	10,6
Cagliari	1/4 coperto	mosso	25,0	12,0
Tiriolo	coperto	—	15,9	7,0
Reggio Calabria	piovoso	legg. mosso	20,0	14,9
Palermo	coperto	legg. mosso	23,2	11,8
Catania	3/4 coperto	legg. mosso	23,6	13,0
Caltanissetta	coperto	—	18,0	8,0
Porto Empedocle	coperto	calmo	20,0	14,0
Siracusa	coperto	legg. mosso	25,0	14,1

TELEGRAMMA METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 25 aprile 1884.

In Europa esteso ciclone di moderata intensità col centro (749) sull'alta Italia; pressioni alquanto elevate al nord-est. Pietroburgo, Mosca 766.

In Italia nelle 24 ore pioggie, specialmente al nord e centro; barometro leggermente disceso; temperatura diminuita al centro e sud; venti qua e là forti meridionali.

Stamane cielo coperto o nuvoloso in generale; venti meridionali qua e là freschi; barometro depresso al nord e variabile da 749 a 755 mm. da Alessandria a Malta.

Mare agitato o mosso.

Probabilità: venti meridionali freschi ad abbastanza forti, con pioggia specialmente al nord e centro.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

25 APRILE 1884.
Altezza della stazione = m. 49,65.

Barometro a mezzodì 751,3.

Termometro centigrado: massimo 19,4 — minimo 12,6.

Umidità media del giorno: relativa 65 — assoluta 8,65.

Vento dominante: dal 3° quadrante.

Stato del cielo: sole fra nubi dense, nembo di pioggia dalle 9 1|2 alle 10 1|2, altra pioggia verso le 9 pom.

Pioggia in 24 ore mm. 2,6.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 25 aprile 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0|0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0|0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	94 40	—	94 40	94 35	—
Detta detta 3 0|0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	—	—	95 17, 95 20	—	95 20	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 50	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	97 45	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0|0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0|0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	446 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de' Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0|0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	583 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	494 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	579 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	463 »	—	463 »	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	500 »	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	908 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	—	—	—	—	—	540 »	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1358 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0|0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0|0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	569 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	418 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0|0	Francia	90 g.	—	—	99 12 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0|0	Londra	90 g.	—	—	25 02
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0|0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0|0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0|0 (1° gennaio 1884) 94 35 fine corr.
Banca Generale 582 50, 582 75, 583, 583 25 fine corr.
Società Italiana per condotte d'acqua 540 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 24 aprile 1884:

Consolidato 5 0|0 lire 94 319.
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del sem. in corso lire 92 149.
Consolidato 3 0|0 (nominale) lire 56 775.
Consolidato 3 0|0 (id.) senza cedola lire 55 482.

V. TROCCHI, *presidente*.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 16 maggio 1884, alle ore 12 meridiane, nella sala degl'incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, Corso Cavour, n. 14, in Spezia, avanti il sig. direttore delle costruzioni navali a ciò delegato dal Ministero della Marina, avrà luogo un pubblico incanto per l'appalto della

Vendita di tubi di ottone per caldaie a vapore esistenti nel Regio arsenale marittimo di Spezia, per la somma presunta complessiva di lire 45,062 10.

L'incanto avrà luogo a partito segreto, mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da lira 1, e chiuse in plichi suggellati con impronta a ceralacca, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto sul prezzo suddetto il maggior aumento in ragione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo l'aumento minimo indicato nella scheda segreta della Amministrazione.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare un deposito di lire 9000 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa, nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso.

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria non minore del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 5 giugno 1884.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni delle costruzioni navali del secondo e terzo Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia.

Le offerte all'asta potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle due Direzioni predette, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora dell'incanto.

Spezia, 24 aprile 1884.

2353 *Il Segretario della Direzione:* NICOLA LAGANÀ.

Regia Prefettura della Provincia di Milano

AVVISO D'ASTA pel trasporto tra gli uffici postali in Milano e le varie ferrovie e tramway dei dispacci, valigie, sacchi, pacchi e vuotatura delle cassette, per anni sei, al prezzo annuo di lire 40,000.

D'incarico della Direzione generale delle poste, nei giorni di lunedì 12 del mese prossimo di maggio, alle ore 11 antimeridiane, si terrà in questa Prefettura il primo esperimento d'asta per appaltare il suindicato servizio di trasporti postali, e ciò alla presenza dell'ill.mo signor prefetto, o di un suo delegato, e col sistema della candela vergine.

L'appalto verrà deliberato al migliore offerente il ribasso di un tanto per cento sul detto prezzo di base d'asta annuo.

Il servizio che si appalta avrà principio dal 1° settembre di questo anno 1884, per aver termine coll'ultimo giorno di giugno dell'anno 1890, e potrà essere prorogato per un triennio, se così piacerà ai contraenti.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare a chi presiederà all'esperimento d'asta quanto segue:

1. Un certificato da rilasciarsi dal signor sindaco di Milano, dal quale risulti che il concorrente ha l'attitudine ed i mezzi per condurre con decoro e sicurezza l'impresa a cui aspira, nonchè la buona condotta morale e politica;

2. Una bolletta da rilasciarsi dalla Tesoreria provinciale per comprovare il fatto versamento di lire ottomila come deposito provvisorio per adire all'asta.

Il tempo utile per presentare le offerte di ribasso di ventesimo verrà indicato con altro avviso se l'appalto verrà deliberato provvisoriamente a seguito del primo esperimento.

Esaurite le formalità degli esperimenti d'asta, il deliberatario definitivo dovrà stipulare il contratto entro otto giorni dall'aggiudicazione, ed a tal fine presenterà una polizza da rilasciarsi dalla Cassa depositi e prestiti, comprovante di aver fatto nella Cassa stessa il deposito cauzionale di lire 12,000, o in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore, al corso del giorno stesso di deposito.

Le spese dell'appalto e del contratto, sue copie, tasse e bolli sono totalmente a carico dell'assuntore dei trasporti, al qual fine dovrà fare un deposito speciale da indicarsi.

L'asta verrà tenuta sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870 e del capitolato speciale in data del 18 aprile corrente, visibile nelle ore d'ufficio presso il sottoscritto.

Milano, 26 aprile 1884.

2344 *Il Segretario di Prefettura:* ASCHIERI G.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI
DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 15 maggio 1884, alle ore 12 meridiane nella sala degli incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, Corso Cavour, n 14, in Spezia, avanti il signor direttore delle costruzioni navali, a ciò delegato dal Ministero della Marina, avrà luogo un pubblico incanto, per l'appalto della

Vendita di ferro in oggetti usati rimpiegabili, spranghe di ferro di graticola rimpiegabili, e cavi di filo di ferro esistenti nel R. Arsenale marittimo di Spezia, per la somma presunta complessiva di lire 49,810 53.

L'incanto avrà luogo a partito segreto, mediante presentazione di offerte scritte su carta bollata da lira una, e chiuse in plichi suggellati con impronta a ceralacca, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto sul prezzo suddetto il maggiore aumento in ragione di un tanto per cento; superando od almeno raggiungendo l'aumento minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare un deposito di lire 9962 in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa, nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso.

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria, non minore del ventesimo sul prezzo dell'aggiudicazione provvisoria, scadrà a mezzodì del giorno 4 giugno 1884.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni delle costruzioni navali del 2° e 3° Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia.

Le offerte all'asta potranno anche essere presentate al Ministero della Marina o ad una delle due Direzioni predette, purchè in tempo utile per essere fatte pervenire a questa Direzione per il giorno e l'ora dell'incanto.

Spezia, 24 aprile 1884.

2351 *Il Segretario della Direzione:* NICOLA LAGANÀ.

Direzione di Commissariato Militare
della Divisione di Bari

Rettificazione all'avviso d'asta n. 3 del 16 aprile 1884.

Si avverte il pubblico che nell'avviso d'asta suddetto è incorso un errore di stampa sulla indicazione del giorno in cui eseguirà l'appalto dei 2600 quintali di grano.

Laddove è detto *lunedì 26*, leggasi invece:

Sabato 26.

Bari, 22 aprile 1884.

Per la Direzione suddetta

2341 *Il Capitano commissario:* T. MILLO.

CITTÀ DI TORINO

Avviso

di seguita aggiudicazione e di scadenza di fatali.

Venne oggi dal Municipio aggiudicata, mediante l'offerto prezzo di lire 20 il metro quadrato, la vendita dei lotti VI, VII ed VIII dei terreni fabbricabili in adiacenza della stazione ferroviaria di Porta Nuova, della superficie di metri quadrati 1850 caduno.

Il tempo utile (fatali) per presentare presso la sezione legale, ove sono visibili i capitoli di condizioni, offerta di aumento, non inferiore al vigesimo sul prezzo di aggiudicazione, scade alle ore 11 antimeridiane di giovedì 8 maggio p. v.

Torino 22 aprile 1884.

2365 *Il Segretario:* Avv. PICH.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO D'INCANTO.

Nel giorno 28 futuro maggio, avanti la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla subasta a carico di Antonio fu Francesco Petrucci, di una casa situata in Tivoli, via de' Cioci, n. 18, composta di quattro piani e nove vani, in mappa numero 947, sez. 1ª, per il primo prezzo d'incanto di lire 1182 offerto dalla creditrice espropriante Società dei tramways Roma, Milano, Bologna, ecc.

Tanto per ogni effetto di legge, ecc.

Roma, 25 aprile 1884.

2367 DOMENICO DE PETRIS.

AVVISO.

Io sottoscritto usciere, in data di oggi, ho notificato ad Antonio Evangelisti, istante Desimoni Filippo, domiciliato via Laurina, 44, un atto di citazione in merito a riduzione di prezzo di un cavallo, a comparire avanti la 3ª Pretura per l'udienza del 3 giugno 1884, e ciò per essere il detto Evangelisti irreperibile.

Roma, 25 aprile 1884.

2366 L'usciere ROGANO ANGELO.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.



STRADE FERRATE ROMANE

Avviso per la fornitura d'olio d'oliva.

L'Amministrazione delle Strade Ferrate Romane, volendo procedere allo acquisto di chilogrammi 140,000 olio di oliva di cui:

Chilogrammi 80,000 pel magazzino di Firenze,
Chilogrammi 60,000 pel magazzino di Roma,

apre una gara a schede segrete per coloro che credessero concorrere a tale fornitura da effettuarsi a norma del relativo capitolato, in data 5 novembre 1882, il quale è visibile presso la Direzione generale in Firenze, (piazza dell'Unità Italiana, n. 7), e nelle stazioni di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Foligno, Napoli, Roma, Terni e Ancona.

Le offerte dovranno pervenire con lettera d'accompagnamento alla Direzione generale suddetta, non più tardi delle ore 2 pomeridiane del dì 1° maggio p. v.

Sulla busta contenente l'offerta dovrà esservi l'indicazione:

Offerta per fornitura d'olio d'oliva.

L'apertura delle offerte sarà fatta il giorno 2 successivo, alle ore 2 pomeridiane dal Comitato di sorveglianza dell'Amministrazione, il quale si riserva di scegliere quella o quelle che gli sembreranno migliori, ed anche di non accettarne veruna qualora non le giudichi convenienti, e ciò senza obbligo di indicarne il motivo.

Non sarà tenuto conto delle offerte indicanti condizioni diverse da quelle stabilite nel relativo capitolato.

Ogni concorrente, nell'atto della presentazione dell'offerta, dovrà fare nella cassa dell'Amministrazione un deposito di lire 15 di rendita del consolidato italiano 5 per cento per ogni 10,000 chilogrammi d'olio pei quali intende concorrere. E previa esibizione della ricevuta di deposito, ogni concorrente od un suo delegato potrà assistere alla apertura delle offerte stesse.

Il prezzo dell'olio dovrà essere iscritto in tutte lettere e in cifre nell'offerta, e questa dovrà pure indicare le stazioni delle Ferrovie Romane, dalle quali si domanda di spedir l'olio a forma dello articolo terzo del capitolato.

Firenze, 21 aprile 1884.

2331 LA DIREZIONE GENERALE.

Banca Operaia Cooperativa di Troja

Il Consiglio d'amministrazione della Banca operaia cooperativa di Troia

DIFFIDA

i signori: Viglione Felice - Curci Leonardo - Laudini Curato Francesco Paolo - Barile Francesco - Bellini Saverio di Urbano - Aquilino Maria di Michele - D'Agnessa Francesco Saverio - Cibelli Michele di Alfonso - Picucci Domenico - La Salandra Giuseppe - Bellini Leonardo - De Lizzi Giuseppe - Liguori Luigi - Tucci Leonardo per i figli Filomena ed Ignazio - Tucci Leonardo - Curci Francesco Saverio - Sepielli Urbano - Aquilino Giovanni - Martini Giuseppe - Lo Buono Urbano - Salandra Emilio - Petruzzi Alfonso - Picucci Giuseppe di Domenico - Aquilino Urbano - Minutillo Raffaele - De Mucci Michele - De Palma Vincenzo - Risso Paolo, ad effettuare nella cassa della Banca suddetta, sita in vico Municipio al civico n. 2, il pagamento delle quote dovute, ed in mancanza, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della presente diffida, le loro azioni saranno vendute a norma dell'articolo 168 del vigente Codice di commercio.

Troja, 21 aprile 1884.

2297 *Il Presidente*: GIACOMO CURATO.

Prefettura della Provincia di Trapani

Avviso d'Asta *per definitivo deliberamento.*

Essendo stata in tempo utile, cioè prima della scadenza del termine pei fatali, stabilito con avviso del 1° volgente mese di questa Prefettura, presentata regolare offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo col quale fu deliberato l'appalto pel servizio di fornitura delle carceri giudiziarie della provincia di Trapani pel quinquennio dal 1° gennaio 1885 a 31 dicembre 1889, si previene il pubblico che nel giorno 12 maggio prossimo, in questo ufficio di Prefettura, alle ore 12 meridiane, avrà luogo l'esperimento d'asta pel definitivo deliberamento di detto appalto.

Il nuovo esperimento d'asta verrà tenuto col metodo della candela vergine, in conformità dell'avviso relativo al suddetto appalto, pubblicato dal R. Ministero dell'Interno in data 1° marzo ultimo, e gli aspiranti per concorrere dovranno eseguire il deposito di lire 13,000, a sensi del precalendato avviso, al quale gli aspiranti dovranno conformarsi.

Trapani, 19 aprile 1884.

Per l'ufficio di Prefettura

2346 *Il Segretario delegato ai contratti*: M. GRIGNANO.

Municipio di Terranova di Sicilia

Numeri delle otto cartelle al latore del Prestito 1880, di detto comune, estratti dalla Giunta municipale oggi in seduta pubblica, le quali cesseranno di essere fruttifere, e saranno rimborsate ai rispettivi possessori, a cominciare dal 16 agosto anno corrente, mediante la presentazione dei rispettivi titoli alla Banca dell'Emilia, sedente in Bologna:

128 293 470 453 338 63 307 502

Terranova, 16 febbraio 1884.

2362 *Il Sindaco ff.*: A. PANEBIANCO.

PREFETTURA DI AVELLINO

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 10 maggio p. v., alle ore 12 meridiane, si procederà in una delle sale di questa Prefettura, innanzi al signor prefetto, o a chi per esso, allo appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione della strada obbligatoria, denominata Avellino-Stazione ferroviaria, che principia dalla nuova Caserma militare e termina alla piazza, detta Stigmatine, della lunghezza di metri 1982, pel prezzo a base d'asta di lire 44,700.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine, e secondo le norme dettate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870.

L'aggiudicazione seguirà a favore del maggiore offerente, alla ragione di un tanto per cento di ribasso, da indicarsi da chi presiederà l'asta sul prezzo di appalto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare i certificati d'idoneità e quello dell'eseguito deposito di lire 1000, a titolo di cauzione provvisoria, da farsi in una Tesoreria provinciale; con avvertenza che qualunque altra specie di deposito non sarà ammessa.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 5000 in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato a valore corrente.

Il termine utile per presentare offerte di 20° in ribasso del prezzo di aggiudicazione provvisoria resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Il progetto ed il capitolato sono visibili in questa Prefettura in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Avellino, 22 aprile 1884.

2343 *Il Segretario delegato*: PERSICO.

DIREZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI DEL PRIMO DIPARTIMENTO MARITTIMO

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno 12 maggio 1884, alle ore 12 meridiane, nella sala degl'incanti, sita al pianterreno del palazzo della R. Marina, Corso Cavour, n. 14, in Spezia, avanti il signor direttore delle costruzioni navali, a ciò delegato dal Ministero della Marina, avrà luogo un pubblico incanto per affidare ad appalto la provvista alla R. Marina durante l'anno 1884 di

Legnami diversi e oggetti di legno,
per la somma presunta complessiva di lire 59,088 14,

da consegnarsi in questo R. Arsenale di Spezia, nei termini di tempo e condizioni stabiliti dal relativo capitolato d'appalto.

L'incanto avrà luogo a partito segreto, mediante presentazione di offerte, scritte su carta bollata da lira una, e chiuse in plichi suggellati con impronta a ceralacca, secondo le norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, ed il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatto sul prezzo suddetto il maggiore ribasso in ragione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo indicato nella scheda segreta dell'Amministrazione.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare un deposito di lire 5900, in numerario od in cartelle del Debito Pubblico al portatore, valutate al corso di Borsa, nella cassa di uno dei Quartiermastri dei tre Dipartimenti marittimi, o presso le Tesorerie delle provincie ove sarà affisso il presente avviso.

Il periodo dei fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di miglioria non minore del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 11 ant. del giorno 31 maggio 1884.

Le condizioni d'appalto sono visibili nell'ufficio di questa Direzione, nonchè presso il Ministero della Marina e le Direzioni delle costruzioni navali del 2° e 3° Dipartimento marittimo in Napoli e Venezia.

Le offerte all'asta potranno pure essere presentate al Ministero della Marina, o ad una delle suddette due Direzioni, purchè in tempo utile, per essere fatte pervenire a questa Direzione pel giorno e l'ora dell'incanto.

Spezia, 24 aprile 1884.

3352 *Il Segretario della Direzione*: NICOLA LAGANÀ.

SUNTO DI CITAZIONE.

Con mio atto eseguito oggi ad istanza dell'avvocato Carlo Boido del fu Tommaso, domiciliato in Roma, via Monserrato, n. 25, fu citata la signora Marianna Pucci del fu Giovanni, vedova di Federico Rubino, nella forma stabilita dall'art. 141 Codice procedura civile, a comparire davanti il pretore del 6° mandamento di Roma, nell'udienza del giorno ventiquattro maggio prossimo, ore nove antimeridiane, ad oggetto di sentirsi condannare al pagamento verso l'istante della somma di lire millecinquecento, importo residuale di spese e competenze giudiziali, cogli interessi legali, e colle spese.

Roma, 26 aprile 1884.

2359 L'usciere DOMENICO MASSA.

Al n. 92 reg. ric.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Per gli effetti del disposto dall'articolo 58 della legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900, l'infrascritto cancelliere avvisa che il signor dottore Giuseppe Travaini, anche per gli altri interessati, ha presentato a questa cancelleria ricorso per ottenere lo svincolo della cauzione notarile già prestata dal defunto suo fratello dott. Gaetano Travaini, residente in Revere, costituita dalla ricevuta della preesistita I. R. Cassa del Fondo di ammortizzazione del già Regno lombardo-veneto 5 marzo 1844, n. 11941, per la somma depositata di austr. lire 5517 25, pari ad it. lire.....

Locchè viene inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio degli annunzi legali di questa provincia, onde chiunque intendesse opporsi a detta domanda lo faccia in questa cancelleria entro sei mesi dalla seconda inserzione della presente.

Mantova, 8 aprile 1884.

Il cancelliere del Tribunale

2132 FRANCHI.

(2ª pubblicazione)

REGIO TRIBUNALE CIVILE di Frosinone.

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 16 maggio 1884, a seguito di aumento di sesto fatto da Gentili Antonio di Sgurgola, rappresentato dal sottoscritto procuratore, avrà luogo la vendita al pubblico incanto degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza di Toggi Massimo di Sgurgola, quale tutore della minorenne Elena D'Avoli, a danno di Ciancola Rosa di Sgurgola vedova di Giovanni Spaziani nella qualità di madre ed esercente la patria potestà dei figli minorenni Alceo, Camillo ed Aspasia, e dell'avv. Pomponio Protani di Frosinone quale curatore dell'eredità giacente di Lorenzo Spaziani.

Descrizione degli immobili.

1. Casa di due vani in Sgurgola, in contrada Pietra Rea, mappa sezione 1ª, n. 1524 sub. 1 e 2.

2. Utile dominio del terreno seminativo, olivato, in territorio di Sgurgola, in contrada Vignale, di tavole 1 37, mappa sez. 1ª, n. 1522, con divisione al terzo dei prodotti del suolo, gravato del canone di tre quartucci di grano e di lire 1 50.

Condizioni della vendita.

La vendita avrà luogo in due lotti, e l'incanto sarà aperto sui seguenti prezzi offerti dal signor Gentili Antonio.

Il 1° lotto sul prezzo di lire 765
Il 2° lotto id. 195

Frosinone, 8 aprile 1884.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,

2337 G. A. GIZZI proc.

(1ª pubblicazione)

SOCIETÀ ITALIANA per le Strade Ferrate Meridionali

SOCIETA' ANONIMA, SEDENTE IN FIRENZE

Capitale nominale 200,000,000 — *Capitale versato* 190,000,000.

Si porta a notizia dei signori azionisti che per deliberazione presa nella adunanza del 24 corrente del Consiglio d'amministrazione, a forma dell'articolo 25 degli statuti sociali, è convocata pel giorno 29 maggio prossimo, a mezzodì, nella sede della Società in Firenze, via dei Renai, n. 17, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti col seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione;

Bilancio consuntivo del 1883, preventivo del 1884 e deliberazioni relative;

Approvazione della convenzione stipulata col governo per l'assunzione dell'esercizio della Rete Adriatica e l'eventuale costruzione di nuove linee, colla rinunzia contemporanea durante l'esercizio della Rete Adriatica ai patti dell'esercizio delle linee di proprietà della Società, e la definitiva rinunzia all'esercizio delle Calabro-Sicule di proprietà dello Stato.

Provvedimenti finanziari.

Nomina di consiglieri d'amministrazione;

Nomina dei sindaci e dei supplenti.

Il deposito delle azioni, prescritto dall'articolo 22 degli statuti, potrà essere fatto dal 12 a tutto il 17 maggio prossimo:

A **Firenze**, alla Cassa centrale della Società ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;

A **Napoli**, alla Cassa della Direzione dei lavori;

A **Torino**, alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;

A **Genova**, alla Cassa Generale ed alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;

A **Milano**, presso il signor Giulio Belinzaghi;

A **Livorno**, alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia;

A **Roma**, alla Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;

Ad **Ancona**, presso la Cassa della Direzione dei trasporti;

A **Parigi**, alla Società Generale di Credito Industriale e Commerciale;

A **Londra**, presso i signori Baring Brothers e C.

Firenze, li 25 aprile 1884.

LA DIREZIONE GENERALE.

REGOLAMENTO

per i depositi prescritti dall'articolo 22 degli statuti sociali **per le assemblee degli azionisti.**

Art. 1. Per le azioni che saranno depositate presso la cassa della Società in Firenze sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto d'ammissione all'adunanza.

Art. 2. I certificati di depositi fatti presso la Società, a forma del regolamento sociale sui depositi 11 agosto 1863, saranno ricevuti dalla Società per quel numero di azioni che rappresentano.

Art. 3. I depositi delle azioni presso le casse che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti, ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito, in virtù del quale potranno a suo tempo essere ritirate le azioni depositate.

Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti, insieme al biglietto di ammissione all'adunanza, una lettera d'avviso diretta all'Amministrazione della Società per ottenere da essa il *visto* sul biglietto medesimo, senza del quale l'azionista, o il suo mandatario, non potrà avere accesso all'assemblea.

Art. 4. Le Case incaricate di ricevere i depositi delle azioni faranno compilare da notaio, allo spirare dell'ultimo giorno, che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle azioni depositate e il nome dei depositanti. Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'Amministrazione centrale della Società in Firenze.

Art. 5. Se i processi verbali non giungessero all'Amministrazione in tempo utile, il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il *visto* sui biglietti d'ammissione, dietro la presentazione dei medesimi, accompagnata dalla lettera di avviso di cui all'art. 3.

Art. 6. La restituzione delle azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza contro la consegna dei certificati di deposito.

Art. 7. Coloro che dentro i 30 giorni successivi all'adunanza non avranno ritirate le azioni depositate presso la cassa della Società saranno soggetti al pagamento della tassa di custodia, a forma del succitato regolamento pei depositi dell'11 agosto 1863. 2384

(2ª pubblicazione)

SVINCOLO DI MALLEVERIA.

Andreoni Severina, moglie in seconde nozze di Edoardo Mussa, di Robbio, qual madre e legale amministratrice dei minori suoi figli Giuseppe, Enrico ed Adele fratelli e sorella Guagnini, presentava il 24 marzo 1884 alla cancelleria del Tribunale di Vigevano domanda di svincolo dei due certificati ai numeri 412437, 464552, della complessiva rendita di d. 80, intestati al fu loro marito e padre notaio Agostino Guagnini fu Luigi, pella malleveria da notaio e segretario di mandamento.

Vigevano, 30 marzo 1884.

2099 NATALE proc.

(2ª pubblicazione) 1682

TRIBUNALE CIVILE DI ACQUI.

In seguito a ricorso di Barello Teresa fu Giovanni, moglie di Tortona Giuseppe fu Francesco, residente in Fontanile, circondario di Acqui, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 26 aprile 1883, il Tribunale civile di Acqui, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 5 marzo 1884, visto l'esaurimento degli incumbenti ordinati con decreto 31 maggio 1883, viste le assunte informazioni, visto l'art. 24 Codice civile, dichiarò l'assenza del Giuseppe Tortona per ogni effetto che di legge, mandando notificarsi e pubblicarsi tale sentenza a norma dell'articolo 23 stesso Codice.

Acqui, 17 marzo 1884.

AVV. RABACHINO ANGELO patr. uff.

AVVISO. 2347

Sulle richieste del comune di Viterbo e dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentati dall'avv. Gio. Battista Begliuomini, l'usciere Ildebrando Lucchesi, addetto alla R. Corte d'appello di Firenze, ha notificato, mediante affissione e consegna al procuratore del Re, un atto di citazione ai signori Quirino del fu Giovanni Veltri-Romanelli e Margherita Grispigni vedova del detto fu Giovanni Veltri-Romanelli, in proprio e nella sua qualità di madre e legittima rappresentante di Alessandro e Maddalena, figli del medesimo fu Giovanni Veltri-Romanelli, in età minore costituiti, di dimora, residenza e domicilio ignoti, per comparire avanti alla Corte d'appello di Firenze, all'udienza che dalla medesima sarà tenuta la mattina del dì 27 maggio, a ore 11 ant., per ivi, in prosecuzione del giudizio già pendente, sentir rigettare l'appello interposto dal fu Giovanni Veltri-Romanelli, non che dal conte Guido di Carpegna e dal fu principe Don Filippo Andrea Doria Pamphili, contro la sentenza del Tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 30 aprile 1875, registrata il 5 agosto successivo, n. 4764, confermare la sentenza stessa e condannare gli appellanti e loro eredi nelle spese.

AVVISO. 2356

A richiesta del signor Pietro Luigi, domiciliato in Treviso, ed elettivamente in Roma, via Condotti, num. 9, studio del signor avv. Pasquali,

Io sottoscritto Temistocle Semprebene, usciere del Tribunale civile e correzionale di Roma, ho citato per la seconda volta, con diffidazione che non comparendo la causa sarà proseguita in sua contumacia, il signor Innocente De Anna, d'incognito domicilio, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, a comparire innanzi il R. Tribunale civile di Roma, nella sua nota residenza, ex-convento dei Filippini, nella udienza di venerdì trenta maggio venturo, insieme all'altro citato Alessandro Barilati, affinchè il Barilati dichiari le somme che deve al De Anna, ed il De Anna affinchè assista, se voglia, alla dichiarazione medesima, ed in difetto, sentirsi il Barilati condannare come presunto debitore, fino a concorrenza della somma per cui si fece precetto, interessi e spese successive, a pagare al creditore istante la somma di lire 2856 12, e subordinatamente sospeso il merito, sentire rimettersi le parti innanzi al Tribunale di commercio di Roma, per ivi provarsi, se e come il Barilati sia stato o divenuto debitore del De Anna, dal dì del fatto pignoramento presso terzi; sopra le quali cose emanarsi sentenza munita di clausola provvisionale, colla condanna dei citati alle spese.

Roma, li 25 aprile 1884

L'usc. TEMISTOCLE SEMPREBENE.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI PALERMO (19ª)

Avviso d'Asta per primo incanto (N. 4).

Si notifica che nel giorno 1° maggio p. v., ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), si procederà, avanti il signor direttore, nell'ufficio di detta Direzione, sito nell'edificio Santa Elisabetta, piazza della Vittoria, n. 13, primo piano, a pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto della seguente provvista di frumento:

Qualità del frumento	Unità di misura	Quantità	N. dei lotti	Quantità per cadun lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	Rate di consegna
				Quintali		
Nostrano di essenza duro, corrispondente al campione n. 1.	Quint.	3000	30	100	L. 200	3
Nostrano di essenza tenero, corrispondente al campione n. 2.	Quint.	3000	30	100	» 200	3

Tempo utile per le consegne. — La consegna dovrà farsi nel Panificio militare di Palermo in tre rate per cadauna provvista, cioè: la prima nei 10 giorni successivi a quello in cui il deliberatario avrà ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto; la seconda in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della prima rata; la terza ed ultima rata in dieci giorni coll'intervallo di giorni 10 dopo l'ultimo giorno del tempo utile per la consegna della 2ª rata.

Il frumento da provvedersi dovrà avere le seguenti condizioni:

Essere nazionale, del raccolto dell'anno 1883, del peso non minore di chilogrammi 76 per ettolitro quello del campione n. 2. e chilogrammi 77 per ettolitro quello del campione n. 1, di qualità corrispondente ai campioni stessi esistenti presso questa Direzione.

I capitoli d'appalto tanto generali che speciali sui quali viene basata la provvista sono visibili nella suddetta Direzione e presso le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

Ond'essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti presentare la ricevuta del deposito fatto nella Tesoreria provinciale di Palermo o in quelle delle città dove hanno sede le Direzioni di Commissariato militare, le quali, come è detto più sotto, sono autorizzate ad accettare i partiti.

Tale deposito dovrà corrispondere a lire 200 per ogni lotto per cui viene fatta offerta, ed essere in moneta legale, od in titoli del Debito Pubblico italiano al portatore, secondo il valore di Borsa del giorno antecedente quello del fatto deposito, con avvertenza che il medesimo sarà convertito in definitivo pei deliberatari, a cauzione del contratto.

Saranno accettate offerte sottoscritte dall'offerente e consegnate da altra persona, come pure quelle spedite direttamente per la posta all'ufficio appaltante, purchè giungano in tempo debito e sigillate, con ceralacca, al seggio d'asta, siano in ogni loro parte regolari, e sia contemporaneamente a mani dell'ufficio appaltante, nel giorno ed ora fissati per l'asta, la prova autentica dell'eseguito deposito. — Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località, sede di una autorità militare, per ivi ricevere le comunicazioni occorrenti durante il corso delle aste.

Le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti, i quali saranno deliberati a favore di colui che nella propria offerta avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello stabilito nella scheda segreta del Ministero della Guerra, da servire di base all'asta e da aprirsi dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti.

I partiti dovranno essere presentati prima che sia aperto l'incanto, dichiarandosi espressamente che dopo non saranno più accettate offerte.

I partiti dovranno essere compilati su carta bollata da lira una; esprimere chiaramente che l'offerta è in base del presente avviso; che l'offerente si assoggetta a tutte le condizioni in esso inserte e nei capitoli d'onere; dovranno indicare a quale dei campioni si riferisce l'offerta; il prezzo cui si intende assumere la provvista; hanno ad essere distinti uno per ciascun campione di frumento, chiusi in busta suggellata, con ceralacca, su cui vuolsi ripetere la firma.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presiedente l'asta.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, sono fissati a giorni cinque, decorribili dalle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno del deliberamento.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare i loro partiti suggellati, con ceralacca, nel modo sopra indicato, a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno ufficialmente a questa Direzione prima dell'apertura dello incanto, e se non sieno accompagnati dalla ricevuta originale o in copia, comprovante il prescritto deposito a cauzione.

Non saranno ammesse le offerte per telegramma.

Le spese tutte degli incanti e del contratto, cioè carta bollata, provvista di carta, marche da bollo, diritti di segreteria, stampa degli avvisi d'asta, inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia, ed altro relativo, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Palermo, li 21 aprile 1884.

Per detta Direzione

2324 *Il Capitano Commissario:* NEGRI DI SANFRONT.

Prefettura della Provincia di Basilicata

AVVISO D'ASTA

Legge 30 agosto 1868 sulle strade obbligatorie.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno 6 maggio entrante mese si procederà, in una delle sale del palazzo della Prefettura in Potenza, innanzi il prefetto, o chi per esso, all'esperimento di pubblico incanto, a termini abbreviati e col metodo dei partiti segreti, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per la costruzione della strada comunale obbligatoria che dalla provinciale Tolve-Montepeloso, e propriamente dalla normale 174 di detta provinciale, conduce ai confini di Palmira, della lunghezza di m. 4858, per il presunto prezzo, soggetto a ribasso d'asta, di lire 58,811 36.

I concorrenti all'asta per essere ammessi a far partito dovranno esibire all'autorità che la presiede i certificati di moralità e d'idoneità, ai sensi dell'articolo 2 del capitolato d'appalto, e la ricevuta di questa Tesoreria provinciale attestante l'eseguito deposito provvisorio di lire 1500 a guarentigia dell'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata di una lira e presentate all'incanto in pieghi suggellati e sottoscritte.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persona da nominare.

L'appalto sarà deliberato a pluralità di offerte al miglior offerente in ribasso del presunto prezzo a base d'incanto sovraindicato, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito nella scheda prefettizia.

L'impresa resterà vincolata all'osservanza del relativo progetto, in data 18 marzo 1884, ed al capitolato d'appalto della stessa data, visibili nella 1ª Divisione di questa Prefettura in tutte le ore di ufficio, colle modifiche ed aggiunte seguenti:

a) La strada anzidetta dovrà essere ultimata nel termine di anni due dal di della consegna.

b) Qualora sorgessero differenze sulla liquidazione finale dell'ammontare dei lavori e sulle conclusioni e proposte del collaudatore, la risoluzione di dette vertenze sarà sottoposta al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale deciderà inappellabilmente.

c) L'appaltatore riceverà il pagamento degli abbuonconti rilasciatigli sino alla concorrenza del fondo speciale di Tolve esistente in Cassa, e dovrà attendere per il saldo o acconto degli altri suoi averi il pagamento dei sussidi del Governo e della provincia. Il ritardo per il pagamento all'appaltatore degli scandagli, qualora manchi il fondo, ed il Governo e la provincia non pagano prontamente i sussidi, non darà diritto all'appaltatore di sospendere i lavori, nè a pretese e riserve di sorta, nè a compensi od interessi;

d) Ultimati e collaudati i lavori ed approvato il collaudo dal prefetto, l'appaltatore, tre mesi dopo il decreto di approvazione, avrà diritto all'interesse del 5 per cento sulle residuali somme non pagategli.

La cauzione definitiva dell'appalto, che dovrà essere prestata dal deliberatario a guarentigia degli obblighi che assume, è fissata in lire 6000.

Tale cauzione potrà essere data in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa corrente nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto stipulare il relativo contratto.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico del deliberatario.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione è fissato in giorni 10 successivi a quello della pubblicazione dell'avviso di provvisorio deliberamento.

Potenza, 26 aprile 1884.

2323 *Il Segretario di Prefettura:* Avv. FERRARI.

Pia Fondazione Querini Stampalia in Venezia

AVVISO D'ASTA per affittanza di beni rustici.

In seguito ad approvazione della Deputazione provinciale di Venezia, in data 1° corrente, n. 201 (Tutela), si rende noto che alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 17 maggio 1884, presso l'ufficio di questa Fondazione, si devrà dinanzi al sottoscritto presidente, od a suo delegato, al primo esperimento d'incanto a schede segrete per l'affittanza per anni 15 (quindici) dei beni in provincia di Venezia, distretto di Chioggia, comune amministrativo di Cavarzere, e censuario di Cavarzere sinistro, di pertiche censuarie 6073 17, pari ad ettari 607 31 70, colla rendita censuaria di austr. lire 3714 11, pari ad it. lire 3209 72, e fabbricati di pertiche censuarie 2 46, pari ad ettari 0 24 60, colla rendita imponibile di austr. lire 360, pari ad it. lire 311 11, come descritto nel certificato censuario in data 17 aprile 1884, ostensibile presso l'ufficio della Fondazione medesima. Quest'affittanza principierà, a termini di consuetudine agraria, per l'anno rurale 1884-85, e terminerà alle stesse epoche nell'anno 1899, e ciò sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

I. L'affittanza procede per il totale dei beni di cui il presente avviso.

II. Le offerte suggellate saranno, nel giorno ed ora preindicate, consegnate nelle mani del sottofirmato presidente, o suo delegato, dall'oblatore, o da suo procuratore, munito di regolare mandato.

III. L'asta non avrà effetto se non vi concorrano almeno due oblatori.

IV. L'offerta dovrà essere estesa in carta da bollo a tenore di legge; conterrà gli estremi censuari esposti nel presente avviso; indicherà in cifre e lettere il procentuale aumento che intendesi fare sul fitto sottoindicato; dovrà essere accompagnata dalla somma in fine del presente riportata a titolo di deposito cauzionale, sia in valuta legale, sia in obbligazioni consolidato italiano 5 per cento colle cedole relative; dovrà inoltre contenere le dichiarazioni di assoggettamento alle condizioni del capitolato normale, e d'ispezione del certificato censuario relativo, e finalmente sarà firmata con elezione espressa del domicilio in Venezia, per gli effetti della notificazione degli atti occorribili.

V. Verrà rifiutata ogni offerta che non fosse conforme alle suesposte prescrizioni, o che venisse prodotta da persone, le quali abbiano fatte cattive prove rimpetto all'Amministrazione delle Opere pie, o di altre pubbliche autorità, o le quali per altri motivi non fossero di aggradimento della Pia fondazione Querini Stampalia, senza riguardo ai reclami dell'offerente.

VI. Rimarrà deliberatario condizionale quello fra gli oblatori che avrà offerto maggiore prezzo in confronto a quello contenuto nella scheda, di cui l'art. 92 del regolamento citato dall'art. X del presente avviso. Pel caso di offerte ad eguale prezzo verrà aperta immediatamente la gara fra concorrenti ad estinzione di candela vergine, e pel caso non vi si prestassero, si ricorrerà al sorteggio, e sarà deliberatario condizionale quello la cui scheda verrà estratta per prima dall'urna.

VII. Si prefinisce il termine fino alle ore 12 meridiane del giorno 3 giugno 1884 per la produzione della miglioria del ventesimo sul prezzo di condizionale delibera.

VIII. Oltre alle condizioni suesposte, il deliberatario si riterrà espressamente obbligato alle speciali condizioni del normale capitolato d'oneri, che sarà ostensibile presso la segreteria di questa Fondazione in ogni giorno, esclusi i festivi, nelle ore d'ufficio. Questo capitolato dovrà formare parte integrante del contratto d'affittanza.

IX. Le spese e tasse inerenti e conseguenti all'asta ed al formale contratto saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà esborsare all'atto della delibera l'importo sottoindicato.

X. Finalmente si dichiara che l'asta seguirà colle norme della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla Contabilità dello Stato e del relativo regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

Annuo affitto lire 49,612 03 (quarantanovemila seicentododici e centesimi tre) — Deposito in garanzia dell'offerta L. 49,612 03 (quarantanovemila seicentododici e centesimi tre).

Deposito ai riguardi delle spese d'asta L. 500 (cinquecento) — Questi depositi verranno versati presso la segreteria d'ufficio.

Venezia, 22 aprile 1884.

2385 *Il Presidente:* ROBERTO BOLDU'.

Pia Fondazione Querini Stampalia in Venezia

AVVISO D'ASTA per affittanza di beni rustici.

In seguito ad approvazione della Deputazione provinciale di Venezia in data 1° corrente, n. 201 (Tutela), si rende noto che alle ore 12 meridiane del giorno di giovedì 15 maggio 1884, presso l'ufficio di questa Fondazione, si diverrà, dinanzi al sottoscritto presidente, od a suo delegato, al primo esperimento d'incanto, a schede segrete, per l'affittanza per anni 15 (quindici) dei beni in provincia di Verona, distretto di Cologna Veneta, comune censuario di Miega, ed amministrativo di Cucca, di pertiche censuarie 1753 94, pari ad ettari 175 39, colla rendita censuaria di aust. lire 7460 36, pari ad italiane lire 6447 02, più due fabbricati urbani, colla rendita imponibile di aust. lire 195, pari ad it. lire 168 52, ed in comune censuario di Sabbion, ed amministrativo di Cologna Veneta di pertiche 7 69, pari ad ettari 0 76, colla rendita censuaria di aust. lire 6 38, pari ad it. lire 5 51, come descritti nei certificati censuari in data 16 aprile 1884, nn. 197, 198, ostensibili presso l'ufficio della Fondazione medesima. Quest'affittanza principierà a termini di consuetudine agraria per l'anno rurale 1884-1885, e terminerà alle stesse epoche nell'anno 1899, e ciò sotto l'osservanza ddlle seguenti condizioni:

I. L'affittanza procede per il totale dei beni di cui il presente avviso.

II. Le offerte suggellate saranno, nel giorno ed ora preindicati, consegnate nelle mani del sotto firmato presidente, o suo delegato, dall'oblatore, o da suo procuratore munito di regolare mandato.

III. L'asta non avrà effetto se non vi concorrano almeno due oblatori.

IV. L'offerta dovrà essere estesa in carta da bollo a tenore di legge; conterrà gli estremi censuari esposti nel presente avviso; indicherà in cifra e lettere il procentuale aumento che intendesi fare sul fitto sottoindicato; dovrà essere accompagnata dalla somma in fine del presente riportata a titolo di deposito cauzionale, sia in valuta legale, sia in obbligazioni consolidato italiano 5 per cento colle cedole relative; dovrà inoltre contenere le dichiarazioni di assoggettamento alle condizioni del capitolato normale, e d'ispezione dei certificati censuari relativi, e finalmente sarà firmata con elezione espressa del domicilio in Venezia, per gli effetti della notificazione degli atti occorribili.

V. Verrà rifiutata ogni offerta che non fosse conforme alle suesposte prescrizioni, o che venisse prodotta da persone le quali abbiano fatte cattive prove rimpetto all'Amministrazione delle Opere pie, o di altre pubbliche autorità, o le quali per altri motivi non fossero di aggradimento della Pia fondazione Querini Stampalia, senza riguardo ai reclami dell'offerente.

VI. Rimarrà deliberatario condizionale quello fra gli oblatori che avrà offerto maggiore prezzo in confronto a quello contenuto nella scheda di cui l'articolo 92 del regolamento citato dall'art. X del presente avviso. Pel caso di offerte ad eguale prezzo, verrà aperta immediatamente la gara fra concorrenti *ad estinzione di candela vergine*, e pel caso non vi si prestassero, si ricorrerà al sorteggio, e sarà deliberatario condizionale quello la cui scheda verrà estratta per prima dall'urna.

VII. Si prefinisce il termine fino alle ore 12 meridiane del giorno 31 maggio 1884, per la produzione della *miglioria* del ventesimo sul prezzo di condizionale delibera.

VIII. Oltre alle condizioni suesposte, il deliberatario si riterrà espressamente obbligato alle speciali condizioni del normale capitolato d'oneri, che sarà ostensibile presso la segreteria di questa Fondazione, in ogni giorno, esclusi i festivi, nelle ore d'ufficio. Questo capitolato dovrà formar parte integrante del contratto d'affittanza.

IX. Le spese e tasse inerenti e conseguenti all'asta ed al formale contratto saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà esborsare all'atto della delibera l'importo sottoindicato.

X. Finalmente si dichiara che l'asta seguirà colle norme della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla Contabilità dello Stato e del relativo regolamento 4 settembre 1870, n. 5852.

Annuo affitto lire 22,895 07 (ventiduemila ottocentonovantacinque e centesimi sette). Deposito in garanzia dell'offerta lire 22,895 07 (ventiduemila ottocentonovantacinque e centesimi sette).

Deposito ai riguardi delle spese d'asta lire 500 (cinquecento). Questi depositi verranno versati presso la segreteria d'ufficio.

Venezia, 22 aprile 1884.

2386 *Il Presidente:* ROBERTO BOLDU'.

Direzione di Commissariato Militare

DELLA DIVISIONE DI PIACENZA (7ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 33).

A termine dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che le provviste di

Grano nazionale

occorrenti ai Panifici militari di cui nell'avviso d'asta del 9 aprile 1884, n. 31, venne nell'incanto d'oggi deliberato parte della provvista al prezzo seguente:

Panificio militare di Parma.

Lotti 25, quintali 2500 a lire 25 49 per quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare offerte di ribasso non minori del ventesimo sul prezzo sopra indicato, scade alle ore 2 pomerid., tempo medio di Roma, del giorno 28 aprile 1884, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta.

Piacenza, 23 aprile 1884.

Per la Direzione
2380 *Il Sottotenente Commissario:* G. TORELLI.

Direzione del Genio Militare di Torino

Avviso d'Asta (N. 26).

Si notifica al pubblico che nel giorno 30 aprile 1884, alle ore 3 pomeridiane, si procederà in Torino, avanti il direttore del Genio militare, e nel locale della Direzione del Genio, via S. Francesco da Paola, n. 7, piano 3, all'appalto dei

Lavori stradali nella valle della Dora Riparia presso Meana, ascendenti a lire 670,000, da eseguirsi nel termine di giorni duecentoquaranta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione suddetta e nel locale suddetto.

I fatali per il ribasso non minore del ventesimo scadono al mezzodì del giorno 6 maggio 1884.

Il deliberamento seguirà a favore dell'offerente che nel suo partito suggellato, firmato e steso su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopochè saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno:

1. Fare presso la Direzione suddetta, ovvero presso l'Intendenza di finanza di Torino, un deposito di lire 67,000 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito;

2. Tale deposito od i documenti comprovanti il deposito fatto dovranno essere presentati alla Direzione suddetta non più tardi delle ore due pom. del giorno 30 aprile 1884 fissato per l'incanto;

3. Far constare della loro idoneità a norma del prescritto delle condizioni generali annesse al capitolato tipo pei lavori dipendenti da questa Direzione, cioè:

a) Produrre un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Esibire non meno di quattro giorni prima dell'incanto, un attestato di persona dell'arte, confermato da un direttore del Genio militare, il quale sia di data non anteriore di due mesi, ed assicuri che l'aspirante ha dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione d'altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Il ribasso offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filogranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio militare, od agli uffici staccati da esse dipendenti.

Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, o se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Torino, addì 24 aprile 1884.

Per la Direzione
Il Segretario: G. MAZZOLA.

2350

Provincia di Roma — Municipio di Norma

SECONDO AVVISO D'ASTA per lo affitto triennale della quarta corrisposta dei cereali.

Essendo riuscito infruttuoso per difetto di oblatori il primo esperimento di asta oggi tenuto per la concessione dell'affitto suddetto, si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 3 maggio prossimo venturo avrà luogo in questa residenza un secondo esperimento nel quale l'affitto stesso verrà aggiudicato, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti e delle offerte.

La base dell'asta rimane tuttora stabilita in lire quattromila annue di corrisposta.

Gli offerenti dovranno uniformarsi alle condizioni portate dallo inerente capitolato di appalto e dal precedente avviso d'asta del primo aprile corrente.

L'aggiudicazione sarà soggetta alla miglioria del ventesimo, pel quale scadrà il tempo utile alle ore sette pomeridiane del giorno diciotto maggio suddetto.

Norma, addì 17 aprile 1884.

2250 *Il Segretario comunale*: CREMONA.

Prefettura della Provincia di Mantova

Avviso d'Asta.

Si fa noto che nel giorno di sabato 3 maggio p. v., alle ore 10 antimeridiane, si procederà in questo ufficio, davanti il Regio prefetto, o chi per esso, all'incanto per lo

Appalto dei lavori di difesa frontale e di sistemazione del tratto superiore del froldo Cavallarolo, sull'argine destro di Po, fra i segnali 63 e 66 nel comune di Motteggiana.

L'asta avrà luogo col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento sulla presunta somma di lire 63,575.

Coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno negli indicati giorno ed ora presentare a questo ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta da bollo (da lira una), debitamente sottoscritte e suggellate.

L'impresa sarà deliberata a quello che risulterà il miglior offerente, e purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ufficiale.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno all'atto della medesima produrre:

1. Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

2. Attestato di idoneità rilasciato da persona dell'arte (ingegnere) in data non anteriore di sei mesi ed autenticato dalla autorità amministrativa competente;

3. Ricevuta d'una delle Tesorerie provinciali di eseguito deposito per tale scopo della somma di lire 3200 in contanti, od in rendita pubblica dello Stato calcolata al valore di Borsa, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Le offerte per persona da dichiararsi sono escluse.

La cauzione del contratto definitivo è stabilita nel decimo del prezzo di delibera, e dovrà essere data nei modi indicati per la cauzione provvisoria.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni settantacinque naturali e consecutivi a datare dalla consegna, e la penale pecuniaria è di lire 10 per ogni giorno di ritardo non giustificato, restando sempre la responsabilità delle conseguenze a carico dell'impresa.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato speciale d'appalto in data 30 gennaio p. p., dell'ufficio governativo del Genio civile, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio 18 aprile corr., n. 32305-5632, e del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici per conto dello Stato, approvato dal Ministero suddetto con decreto 31 agosto 1870, portante la stessa data del capitolato speciale, visibili nelle ore d'ufficio presso questa Prefettura.

Il termine utile per la presentazione della miglioria non inferiore al ventesimo resta fin d'ora fissato pel giorno di lunedì 12 maggio p. f., alle ore 12 meridiane.

Entro otto giorni dal definitivo deliberamento deve essere stipulato il contratto, il quale è soggetto all'approvazione Ministeriale.

Tutte le spese relative sono a carico del deliberatario.

Mantova, 23 aprile 1884.

2320 *Il Segretario incaricato*: A. VANINI.

Intendenza di Finanza in Messina

Avviso per miglioria.

Nell'incanto a schede segrete tenuto oggi in questa Intendenza è stato deliberato l'appalto dello spaccio all'ingrosso di tabacchi in Milazzo per l'offerta ridotta provvigione a titolo d'indennità, alla ragione di lira 1 75 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo indicato di deliberamento, andrà a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 6 maggio entrante, e che le offerte medesime saranno ricevute in questo ufficio assieme alla prova dell'eseguito deposito di lire 1000, e documenti prescritti dall'avviso del 24 marzo ultimo.

Messina, 21 aprile 1884.

2342 *L'Intendente*: G. BERTOLINI.

Società Anonima Forno Italiano

Capitale sociale lire 60,000 versato — SEDE ALBA.

Adunanza generale ordinaria degli azionisti per le ore due pomeridiane del diciotto maggio prossimo, nella sala sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto dell'esercizio 1883-1884, relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione del bilancio e approvazione del dividendo pel detto esercizio.
3. Conversione delle obbligazioni ed operazioni relative.
4. Parziale rinnovazione del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.

Alba, 23 aprile 1884.

2363 *Il Presidente*: DEGIACOMI ANTONIO.

COMUNE DI VETRALLA

Avviso di secondo ed ultimo incanto *per lo appalto delle opere e provviste occorrenti alla conduttura di acqua potabile.*

A seguito dell'esperimento di vigesima e dell'avvenuta diminuzione al prezzo, a cui con verbale in data 7 aprile volgente vennero provvisoriamente deliberati ambedue i lotti delle opere e provviste occorrenti alla rinnovazione della conduttura di acqua potabile, cioè:

Il primo lotto per . . . . L. 18,574 34
Il secondo lotto per . . . . » 13,244 44,

si deduce a pubblica notizia che nel giorno 12 maggio pross. futuro, alle ore 10 ant., dinanzi al sindaco, nella maggior sala comunale, si procederà ad un nuovo incanto e definitivo deliberamento, col mezzo della candela vergine, qualunque sia il numero delle offerte, per lo appalto del

1° lotto. Fornitura de' condotti in ghisa ed in ferro trafilato e di altri pezzi speciali, saracinesche, grate e rubinetti di presa d'acqua, in base al prezzo di lire 16,345 42;

2° lotto. Cavi di terra, opere murarie per costruzione di fontane, lavatoi ed altro, conduttura di terra cotta, costruzione di selciati ed altri lavori, in base al prezzo di lire 12,456 41,

a cui ora fu ridotto il corrispettivo delle somministrazioni ed opere suindicate, sotto l'osservanza del relativo capitolato, visibile in questa segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

Vetralla, 24 aprile 1884.

2357 *Per il Sindaco:* FIORETTI assessore.

Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno

Avviso d'Asta in primo incanto.

Alle ore dieci antimeridiane del quindici maggio prossimo venturo, nella sala di riunione della Deputazione provinciale, innanzi al signor prefetto, o di un suo rappresentante, si procederà al primo incanto per l'appalto, in lotti separati, dei seguenti lavori:

1° lotto — Correzione della strada provinciale Aprutina a nord di Grottammare sul torrentello di Santa Lucia, dell'importo di lire 6675 35.

2° lotto — Costruzione di un ponte in muratura sopra il torrente Nina, e compimento dei due tratti di strada di accesso laterali, nella strada provinciale Aprutina, dell'importo di lire 35,720 92.

3° lotto — Correzione della strada mezzina dall'Olmo ad Offida, dell'importo di lire 73,173 07.

L'asta verrà tenuta col metodo del partito segreto.

Le offerte di ribasso, le quali verranno scritte in carta da bollo da lira 1 20 e presentate in piego sigillato, dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sulla somma costituente il prezzo di ciascun lotto.

L'appalto verrà aggiudicato lotto per lotto a favore di quello che avrà offerto il maggior ribasso sopra il minimo che sarà stato preventivamente stabilito, nelle forme indicate dalla legge, dal signor prefetto.

Gli aspiranti all'appalto non verranno ammessi a far partito se non esibiranno:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità municipale del luogo di loro domicilio;

b) Un certificato di un ingegnere provinciale o governativo, di data non anteriore a sei mesi, col quale si assicuri che l'aspirante o la persona che sarà incaricata di dirigere, sotto la sua responsabilità i lavori, ha le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Dovranno inoltre far constare di aver depositato nella Tesoreria della provincia la somma corrispondente al decimo dell'importo di ciascun lotto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti, od in altro modo.

I lavori dovranno essere intrapresi e condotti a compimento nei modi e termini stabiliti dai piani di esecuzione, e dai relativi capitolati redatti dall'ufficio tecnico provinciale ed approvati dalla Deputazione.

I prezzi di appalto verranno soddisfatti, mediante parziali pagamenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori sopra certificati dell'ingegnere direttore indicanti sommariamente la quantità e l'importo dei lavori eseguiti.

Su questi pagamenti verrà fatta la ritenuta di un decimo a maggiore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'appaltatore. Le somme ritenute verranno pagate all'appaltatore medesimo dopo il collaudo dei lavori.

Le aggiudicazioni s'intenderanno subordinate alla piena osservanza di quanto è prescritto dai capitolati speciali di ciascun lotto, e dal capitolato generale governativo per gli appalti di pubblici lavori.

I piani di esecuzione dei lavori, i disegni, le perizie ed i capitoli d'onere concernenti l'appalto potranno essere esaminati presso quest'ufficio amministrativo e presso l'ufficio tecnico provinciale.

Le cauzioni definitive sono fissate pel primo lotto in lire 800; pel secondo in lire 4000, e pel terzo in lire 7500.

L'ammontare delle dette cauzioni, che dovranno essere prestate in contanti, ovvero in rendita pubblica dello Stato, al corso di Borsa, entro il termine di giorni venti successivi a quello dell'aggiudicazione, verrà depositato se in contanti presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, se in rendita pubblica presso la Tesoreria provinciale. Non appena prestate le cauzioni definitive, si procederà tosto alla stipulazione del contratto. Il termine utile per il ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto, è determinato in giorni quindici, i quali scadranno col mezzogiorno del trenta maggio prossimo venturo.

Alla consegna dei lavori si darà luogo dopo esauriti gli atti necessari per la espropriazione dei terreni.

Si osserveranno nell'incanto le formalità tutte prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

Tutte le spese inerenti agli atti di appalto, comprese le tasse di bollo e di registro, saranno ad esclusivo carico dei deliberatari.

Per tali spese dovrà essere effettuato uno speciale deposito in ragione dell'uno per cento sul prezzo di aggiudicazione, salvo la regolare liquidazione, che verrà fatta a suo tempo, dell'ammontare di esse spese.

Dalla residenza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli, li ventitre aprile 1884.

D'ordine della Deputazione provinciale
2348 *Il Segretario capo:* S. SPADONI.

P. G. N. 20187.

S. P. Q. R.

IL SINDACO DI ROMA

Veduto il decreto prefettizio 18 corrente, n. 11280 e le istruzioni date con la nota di egual data e numero,

Notifica:

Che la Società italiana per condotte d'acqua con sede in Roma ha presentate alla Prefettura due domande in data 24 marzo 1884 con una delle quali indirizzata a S. E. il signor Ministro del Tesoro si chiede:

a) Di ampliare la derivazione dell'Aniene concessa con R. decreto primo aprile 1883 alla ditta Bauco-Fumaroli-Maggiorani a scopo d'irrigazione e forza motrice della portata di tre metri cubi al secondo;

b) Di estendere la durata della concessione così ampliata a 90 anni; e con l'altra indirizzata a S. M. il Re si chiede che l'opera così ampliata sia dichiarata di pubblica utilità come fu fatto della precedente col R. decreto 23 settembre 1883.

Che a corredo delle surriferite domande la predetta Società ha presentati i seguenti atti:

1. Copia autentica dell'istromento in data 24 marzo 1884, rogato Alessandro Venuti, R. notaio in Roma, reg. addì 27 marzo 1884 a reg. 77, n. 1916, atti pubblici, esatte lire 3 60 cent., f. Maffei, constatante il deposito dell'apoca privata in data 16 febbraio 1884, registrata a Roma li 25 marzo 1884 al reg. 172, n. 5941, atti privati, ricevute lire 232 80, f. Maffei, con la quale la preindicata ditta Bauco-Maggiorani-Fumaroli ha ceduti e trasferiti tutti i diritti acquisiti in forza dei succitati due Regi decreti alla surripetuta Società italiana per condotte d'acque;

2. Progetto particolareggiato di un canale di derivazione dall'Aniene per bonifica agricola dell'Agro Romano e forze motrici da Tivoli a Roma in data 24 marzo 1884, redatto dall'ingegnere Ettore Bauco e vistato dall'ingegnere direttore della ripetuta Società A. Filonardi;

3. Relazione sommaria dell'opera e dei mezzi di eseguirla prescritta dall'art. 3 della succitata legge.

Che il signor prefetto della provincia col succitato decreto ha disposto il deposito delle surriferite due domande ed allegati documenti nell'ufficio della 2ª divisione della Prefettura, e l'affissione all'albo pretorio dei comuni di Roma, Tivoli o Montecelio del preindicato decreto, essendo i rispettivi territori interessati nell'opera suindicata.

Che tale deposito e pubblicazione viene fatta in conformità dell'art. 4 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 8 del regolamento approvato col R. decreto 8 settembre 1867, n. 3952, ed a tutti gli effetti della preindicata legge per la domanda di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e del precitato regolamento per quella di ampliamento della derivazione;

Che chiunque potrà recarsi ad esaminare nel suindicato ufficio della Prefettura le due domande ed altri documenti entro il periodo di 15 giorni dalle 9 alle 11 ant. e dalle 2 alle 4 pom. di ciascun giorno non festivo;

Che chiunque potrà presentare entro l'indicato termine, tanto ai sindaci di Roma, Tivoli e Montecelio, che alla Prefettura, le proprie osservazioni in iscritto, sia sulla domanda di ampliamento della derivazione, che su quella di dichiarazione di pubblica utilità ed in merito al progetto;

Che ai termini del sovracitato decreto Prefettizio del giorno 20 maggio p. v., alle ore 9 ant., un ingegnere del Genio civile si troverà sul luogo d'onde deve farsi la derivazione per procedere alla visita di cui all'art. 10 del succitato regolamento, alla quale visita potranno intervenire tutti coloro che crederanno avervi interesse, assistiti dai propri periti.

Roma, dal Campidoglio, 24 aprile 1884.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

2361 *Il Segretario generale:* A. VALLE.

Provincia di Brescia — Comune di Manerbio

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di mercoledì 14 maggio 1884, innanzi alla Giunta municipale di Manerbio, avrà luogo il 1° esperimento d'asta per appalto costruzione d'un fabbricato scolastico, giusta il progetto 4 dicembre 1882 dell'ingegnere sig. Piazzoni Paolo.

L'asta verrà tenuta col metodo delle offerte segrete portanti il ribasso di un tanto per cento sul prezzo di lire 46,279 97. Deposito per adire all'asta sarà di lire 4628 in contanti od in rendita dello Stato al valore di Borsa.

L'asta verrà deliberata qualora il ribasso raggiunga il prezzo stabilito dalla Giunta in una scheda sigillata che verrà deposta sul tavolo dell'incanto.

Ogni aspirante dovrà comprovare la sua idoneità, art. 83 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1880, n. 5852, e potrà ispezionare presso la segreteria comunale gli atti relativi all'appalto, ed ai medesimi dovrà conformarsi.

Il deliberatario dovrà dar principio ai lavori entro 20 giorni dall'ottenuta superiore approvazione, e condurli a termine entro centottanta giorni di lavoro utile.

I fatali per la diminuzione del ventesimo scadranno alle 12 meridiane del 30 maggio 1884.

Manerbio, 21 aprile 1884.

2332 *Il Sindaco*: COLTURI.

Regia Prefettura della Provincia di Lucca

Avviso di seguito deliberamento — *Appalto del servizio di mantenimento nella casa penale di Lucca, e di fornitura alle carceri giudiziarie della provincia di Lucca.*

Nell'esperimento d'asta oggi tenutosi in questa Prefettura pel sovraindicato appalto, a norma dell'avviso Ministeriale 29 marzo 1884, il prezzo di ogni giornata di presenza fu ridotta a lire 0 49 per la casa di pena e lire 0 63 per le carceri giudiziarie.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà nel giorno di sabato 10 maggio prossimo venturo, alle ore 12 meridiane, e si ricorda che sono escluse offerte per persona da dichiarare.

Per tutto il resto varrà il precitato avviso Ministeriale 29 marzo prossimo passato.

Lucca, 24 aprile 1884.

2340 *Il Segretario delegato*: P. CARMINATI.

Prefettura della Provincia di Cagliari

Avviso d'Asta *a termini ridotti.*

Essendo andato deserto, per mancanza di offerenti, l'incanto che era fissato per oggi, alle ore 10 ant. di martedì 6 maggio p. p., si addiverrà in questo ufficio di Prefettura, coll'intervento di un impiegato della Direzione delle poste, e dinanzi al prefetto o chi per esso, ad un secondo incanto col metodo della estinzione della candela vergine, per lo

Appalto del trasporto giornaliero delle corrispondenze e pacchi postali da Mandas a Tortoli e viceversa per Seui e Lanusei, dal 1° luglio 1884 a tutto dicembre 1888, mediante l'annuo correspettivo di lire 23,000.

L'impresa resta vincolata all'osservanza della cartella d'oneri in data 19 scorso marzo, visibile nella segreteria di questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori di lira una per cento.

Saranno ammesse a far partito soltanto le persone di buona condotta morale, di notoria solventezza, pratiche di questo genere di servizio e come tali riconosciute da chi presiede all'incanto.

Il deposito provvisorio a garanzia dell'asta è stabilito in lire 2300, pari al decimo del prezzo annuo dell'incanto, e dovrà farsi dai concorrenti nella Tesoreria provinciale prima dell'apertura dell'asta.

La cauzione definitiva, che il deliberatario dovrà prestare prima della stipulazione dell'atto di sottomissione, è stabilita in lire 6000, in numerario o cartelle del Debito Pubblico al portatore al valore di Borsa.

Si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Il termine perentorio per presentare offerte di ribasso, non minori del ventesimo, sul prezzo di deliberamento, è fissato a giorni 7 successivi alla data dello stesso deliberamento, e quindi i fatali scadranno al tocco del mezzodì del giorno 13 p. v. maggio.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, quelle per carta bollata e per tassa di registro sono a carico dell'appaltatore.

Cagliari, 21 aprile 1884.

Per detto ufficio di Prefettura
2354 *Il Segretario incaricato*: E. AVONDO.

COMUNE DI VETRALLA

Avviso di vigesima *per i lavori di fognatura.*

Nel pubblico esperimento di asta tenutosi oggi in questa maggior sala comunale per concedere in appalto, in due separati lotti, le opere e provviste occorrenti per la costruzione della fognatura, come nell'avviso in data 7 aprile volgente, vennero provvisoriamente deliberati:

Il primo « Costruzione delle fogne di prima categoria ed altre opere attinenti, » per lire 15,180 17:

Il secondo « Costruzione delle fogne di seconda e terza categoria, come sopra, » per lire 13,844 02.

Dovendosi ora procedere allo esperimento di vigesima, si deduce a pubblica notizia che il termine utile per la diminuzione del ventesimo, o di altra maggior somma sui prezzi suindicati, è fissato a giorni sedici, e va a scadere al mezzogiorno del dodici maggio prossimo futuro.

Vetralla, 24 aprile 1884.

2358 *Per il Sindaco*: PIETRO FIORETTI, assessore.

COMUNE DI PARMA

Avviso per ribasso del ventesimo — *Spazzamento della città ed altri servizi relativi.*

Venne oggi aggiudicato provvisoriamente l'appalto dello spazzamento della città e altri servizi relativi, di cui nell'avviso d'asta del 1° aprile corrente, pel prezzo di lire 84 80 per ogni cento lire dei corrispettivi e prezzi unitari portati dal capitolato.

Il termine utile per presentare ulteriori offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di detta aggiudicazione (e così non inferiore al 4 24 per cento sui detti prezzi unitari e corrispettivi) scade nel giorno di venerdì 2 maggio p. v., alle ore 12 1/2 meridiane.

Ove si verifichi tale ribasso, si procederà ad un nuovo incanto, che sarà definitivo, in altro giorno da stabilirsi.

Parma, 22 aprile 1884.

2349 *Il Segretario generale*: E. BRUNI.

COMUNE DI COSIO-VALTELLINO

Avviso d'Asta *per vendita di piante.*

Si fa noto al pubblico che alle ore 11 antimeridiane del giorno 10 maggio 1884, in quest'ufficio comunale posto in Regoledo, nanti il signor sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto per la vendita di n. 23700 alberi resinosi d'alto fusto, allignanti nel Bosco grande di questo comune, in base al progetto 31 gennaio 1884 del R. ispettore forestale ed al capitolato 14 marzo prossimo passato, approvato dall'onorevole Deputazione provinciale con decreto 8 corrente mese, atti questi che sono fin d'ora visibili presso la segreteria comunale.

L'asta aprirassi sul prezzo peritale di lire 105,474 70; si terrà col metodo della candela vergine, e non si farà luogo alla aggiudicazione se non si saranno avute almeno due offerte, di cui la prima non potrà superare le lire venti.

Il taglio e sgombro del legname del bosco deve compiersi in un triennio, scadente col 31 maggio 1887. Il pagamento del prezzo di delibera deve farsi in cinque eguali rate, di cui la prima tre mesi dopo la consegna, la seconda al 31 dicembre 1884, e le altre regolarmente alla scadenza di ogni consecutivo semestre.

La cauzione provvisoria per adire all'asta, fissata in lire 10,550, deve farsi in numerario o titoli al portatore presso l'esattore comunale; la cauzione definitiva, che deve corrispondere ad un quinto del prezzo di delibera, potrà farsi con titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore con libretti della Cassa di risparmio di Lombardia, ed anche con ipoteca di beni stabili per altrettanta somma.

Il termine delli fatali per l'aumento del ventesimo sul prezzo di delibera è stabilito in giorni cinque, e scadrà alle ore 12 meridiane del giorno 15 maggio 1884.

Le spese d'asta, di contratto, ecc., sono a carico dell'acquirente.

Dall'Ufficio municipale 20 aprile 1884.

2321 *Il Sindaco*: BUZZETTI.

REGIA PRETURA DI CORI.

Con atto emesso nella cancelleria della R. Pretura di Cori il 21 corrente mese, il signor Silvi Ettore ha dichiarato di rinunziare all'eredità lasciata dal fu suo genitore Antonio Silvi, morto in Cori il 23 dicembre 1882, lasciando eredi legittimi esso rinunciante, nonchè Oreste, Vincenzo, Evaristo, Alessandro e Maria, tutti figli di esso Antonio Silvi.

Dalla R. Pretura di Cori, li 22 aprile 1884.

2312 Il canc. STEFANO DOTTI.

REGIA PRETURA del mandamento di Valentano.

Il cancelliere sottoscritto fa noto al pubblico che con atto di questa cancelleria del giorno d'oggi la signora Rosati Francesca fu Rosato, vedova Bonsignori, di Valentano, ha dichiarato di rinunciare all'eredità abbandonata da Cofanetto Bartolomea vedova Bonsignori, decessa in questo comune il giorno 23 gennaio 1884.

Valentano, 22 aprile 1884.

2330 Il canc. CARNITI.

BANCO DI NAPOLI — Contabilità Generale

SITUAZIONE del 1 al 10 del mese di aprile 1884. Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione L. 52,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L 123,185,945 19
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 47,177,793 11		
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 373,390 84		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 92,411 79	»	» 47,643,595 74
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 30,142,653 42
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 20,415,152 37		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» 885,625 50		» 21,411,580 53
	Effetti ricevuti all'incasso	» 110,802 66		
Crediti				» 41,168,510 05
Sofferenze				» 6,108,252 83
Depositi				» 82,996,659 66
Partite varie				» 21,821,608 98
			Totale	L. 374,478,806 40
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 1,102,132 96
			Totale generale	L. 375,580,939 36

PASSIVO.

Capitale		L. 52,000,000 »
Massa di rispetto		» 5,200,000 »
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa		» 138,423,753 »
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)		» 63,458,937 73
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 22,354,373 31
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 82,996,659 66
Partite varie		» 9,477,676 06
	Totale	L. 373,911,399 76
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 1,669,539 60
	Totale generale	L. 375,580,939 36

Distinta della cassa e riserva.

Oro e argento		L. 64,012,564 92
Bronzo		» 3,077 27
Biglietti consorziali		» 57,162,503 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione		» 2,007,800 »
	Totale	L. 123,185,945 19

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» 4 1/2 e 5
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi	» 7
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 a 3

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	527,987	L. 26,399,350 »
da » 100	560,569	» 56,056,900 »
da » 200	46,694	» 9,338,800 »
da » 500	47,019	» 23,509,500 »
da » 1000	24,989	» 24,989,000 »
	Totale	L. 140,293,550 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

	Numero	
Da cent. 0,50	259,194	L. 129,597 »
Lire 1	»	» »
» 2	708	» 1,416 »
» 5	25,578	» 127,890 »
» 10	2,077	» 20,770 »
» 20	3,339	» 66,780 »
» 250	249	» 62,250 »
	Fedi a cassiere A/F	» »
	Totale	L. 140,702,253 »
	Biglietti Banca Romana	» 2,278,500 »
	Totale	L. 138,423,753 »

Il rapporto fra il capitale L. 52,000,000 » e la circolazione . . . . L. 138,423,753 » è di uno a 2 66

Il rapporto fra la riserva L. 121,178,145 19 { la circolazione L. 138,423,753 » ; e gli altri debiti a vista » 63,458,937 73 } L. 201,882,690 73 è di uno a 1 66

Prezzo corrente delle azioni	L. »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» »

(*) Vi sono comprese le fedi di credito a nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 41,769,618 12.

Visto — *Il Direttore generale* G. GIUSSO.

Per copia conforme *Il Segretario generale* G. MARINO.

Il Ragioniere generale R. PUZZIELLO.

2303

(2ª *pubblicazione*)

DIFFIDAMENTO.

Lucia Tibaldero, moglie di Francesco Luparia, residente a Frassinello Monferrato, nella sua qualità di erede di Francesco Cotti fu Giovanni, deceduto l'otto novembre 1880, che in suo vivendo esercì la professione di notaio, prima alla residenza di Villanova Monferrato e poscia a quella di Frassinello Monferrato, domandò al Tribunale civile di Casale lo svincolo del certificato sul Debito Pubblico italiano 9 maggio 1867, della rendita di lire 60, intestato al nominato Francesco Cotti, annotato di ipoteca per la malleveria di notaio, a mente del R. E. 23 luglio 1822.

Ciò si porta a pubblica notizia per tutti quegli effetti che di diritto.

Casale, 10 aprile 1884.

2097 Avv. P. F. CALZONI.

AVVISO.

A richiesta del signor cav. Alexis Blondel, domiciliato in Alessandria d'Egitto, nella sua qualità di amministratore della successione del fu conte Edoardo Lavison,

Io Francesco Cianca, usciere giudiziario addetto alla suprema Corte di cassazione di Roma, ai termini degli articoli 141 e 142 del Codice di procedura civile, ho notificato ai signori Nicola Cotta, suddito austriaco, residente al Cairo d'Egitto; ditta Zogheb fils, rappresentata dal signor Giorgio Zogheb, residente in Alessandria d'Egitto; e ditta E. Leon Lener e C., rappresentata dal signor Leon Lener, residente a Parigi, la sentenza emanata dalla suddetta Corte di cassazione nell'udienza del 25 luglio 1882, nella causa tra l'istante, difeso dal signor avvocato Ferroni Carlo, ed il signor Nicola Cotta, colla quale si cassa la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18 giugno 1881, e si rinvia la causa per novello esame alla Corte di appello di Bologna, anche per le spese.

Roma, li 24 aprile 1884.

2336 FRANCESCO CIANCA.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. DI VITERBO.

Nota per aumento di sesto.

Il sottoscritto cancelliere rende noto che nell'udienza di lunedì 21 aprile corrente mese, avanti il suddetto Tribunale, ebbe luogo la vendita dello stabile sottodescritto, espropriato ad istanza di Giovanni De Felici, a carico di Galli Francesco di Vetralla, contumace.

Descrizione dello stabile.

Casa situata in Vetralla, contrada Via Cassia, distinta dai numeri civici 84, e 83 rosso, composta di sei vani e più soffitti, confinante colle mura castellane, con Vincenzo Piergiovanni, con Girolamo Galli e con Antonio Calamita, livellaria oggi al Demanio, segnata in mappa coi numeri 351 sub. 3, 4212, 4218, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 6 88, nonchè dell'annuo canone di scudi 7 50, pari a lire 40 41, deliberata al signor Boni Felice, per lire 2500.

Che su detto prezzo di delibera è ammesso l'aumento non minore del sesto, e potrà farsi da chiunque, purchè abbia adempiuto alle condizioni di cui all'art. 680 Codice di procedura civile.

Il termine utile per fare tale offerta scade col giorno 6 maggio 1884.

Viterbo, 23 aprile 1884.

Il cancelliere Bollini.

La presente copia è conforme all'originale.

Viterbo, 23 aprile 1884.

2327 Il canc. BOLLINI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.